



REGIONE SICILIANA

***ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura***

**PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA
REGIONE SICILIANA
2013-2018**



VALUTAZIONE ED ESITO DELLE CONSULTAZIONI

I FASE (DAL 3/6/2011 AL 2/8/2011)



**CONSULTAZIONE PUBBLICA, PREVISTA DALLA PROCEDURA VAS,
RELATIVA AL RAPPORTO AMBIENTALE E ALLA PROPOSTA DI PIANO
REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2011-2016**

Il presente documento rappresenta la sintesi delle osservazioni, delle valutazioni e degli esiti relativi ai questionari pervenuti a seguito della consultazione pubblica, avvenuta dal 3/6/2011 al 2/8/2011, del *Rapporto Ambientale* e della *Proposta del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011-2016*, da parte dei seguenti soggetti:

- ISPRA (prot. n. 0024731 del 26/07/2011)
- RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA – CATANIA
- PARCO DELL'ETNA (prot. n. 449 del 3/10/2011)
- CAI (prot. n. 25/11 del 01/08/2011)
- LEGAMBIENTE (del 1/8/2011)
- LEGAMBIENTE - Ente gestore Riserve Naturali (Prot. n. 135/rn/vas/prfv del 1/8/2011)
- LIPU (prot n. 80/REG del 2 agosto 2011)
- ARCICACCIA (del 09/06/2011)
- ARCICACCIA (del 17/06/2011)
- ARCICACCIA (del 18/07/2011)
- ASCN (del giugno 2011)
- FIDC (del 28/7/2011)



SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, DELLE VALUTAZIONE E DEGLI ESITI

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ISPRA	<p><i>Oggetto della tutela</i> - Il Piano prende in esame per il territorio dell'Isola tutta la fauna vertebrata terrestre (Tetrapoda). Tale scelta non sembra coerente con quanto disposto dalla normativa di settore che disciplina i criteri per la pianificazione faunistico venatoria (art. 10, Legge n. 157/92 e artt. 14 e 15, LR n. 33/97), che circoscrive il contesto d'intervento ai soli Uccelli e Mammiferi.</p>	<p>La normativa di settore che disciplina i criteri per la pianificazione faunistico venatoria (art. 10, Legge n. 157/92 e artt. 14 e 15, LR n. 33/97) non sembra circoscrive il contesto d'intervento ai soli Uccelli e Mammiferi, ma alla fauna selvatica, anche con il recepimento delle due principali direttive comunitarie, una delle quali, la Direttiva habitat, prende in considerazione, con la stessa dignità ed importanza, altre classi di vertebrati che non sia quella dei Mammiferi. Pertanto; il piano comunque risulta coerente per quanto attiene alle classi Mammiferi ed Uccelli, alle quali si è voluto aggiungere anche l'Erpetofauna.</p>
	<p><i>Ambito di competenza</i> - Il Piano prevede misure da adottarsi all'interno o da parte delle Aree Protette regionali. Si fa presente che l'ambito di competenza del Piano in esame, così come definito dalle citate normative, esula dai contesti territoriali (Parchi e Riserve) istituiti in base alla Legge n. 394/91 e relativa legge regionale di recepimento.</p>	<p>La Legge regionale 33/97 prevede che il Piano faunistico-venatorio non abbia finalità esclusivamente venatorie, ma abbia anche finalità di gestione di tutta la fauna su tutto il territorio agro-silvo-pastorale della regione, con una visione globale degli indirizzi di tutela e delle attività di gestione, non frammentate tra i diversi istituti di protezione. Infatti il comma 8 dell'art. 10 della suddetta legge recita "8. <i>Le province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste</i>", mentre il comma 9 recita "Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.".</p>
	<p><i>Specie cacciabili e periodi di caccia</i> - Lo scrivente Istituto, sulla base</p>	<p>Nel capitolo relativo alle specie</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>delle recenti modifiche della legge n. 157/92, introdotte con l'art. 42 della legge n. 96/10, art. 42, (la cosiddetta legge comunitaria 2009), ha provveduto a fornire dettagliate indicazioni in merito alle specie che possono essere cacciate nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 2009/147/CE e all'arco temporale in cui la caccia può essere consentita. Tale documento è stato inviato a codesta Amministrazione con nota prot. n. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010. A giudizio di questo Istituto, il piano faunistico dovrebbe recepire i periodi consigliati dal medesimo documento; al tempo stesso dovrebbe assicurare piena tutela alle specie che non possono essere oggetto di caccia a causa dei problemi di conservazione (Combattente) o per il rischio di confusione con specie a rischio (Moretta).</p> <p>Definizione delle zone interdette all'attività venatoria - Nel piano in esame sono fornite solo indicazioni generiche sugli ambiti territoriali da sottoporre a divieto di caccia per adeguare la percentuale di territorio tutelato al dettato di legge e per proteggere aree di particolare interesse faunistico. Lo scrivente Istituto è dell'avviso che almeno in taluni casi si dovrebbero individuare in dettaglio i confini delle aree da sottoporre a divieto di caccia; tra essi dovrebbe essere riportata l'area del Pantani della Sicilia sud-orientale, prevedendo la tutela di tutti i siti Natura 2000 ivi ricadenti.</p>	<p>cacciabili, per ognuna di queste vengono già riportati i periodi indicati dall'ISPRA, mentre nella sezione regolamentare saranno recepite misure di conservazione per il Combattente e la Moretta.</p> <p>La normativa nazionale pone l'obbligo alle regioni di destinare una quota percentuale di territorio agro-silvo-pastorale alla protezione, il cui raggiungimento è previsto durante l'immediata applicazione del piano (pag. 237). Nel piano vengono identificati i confini di gran parte di queste aree e si attende che parchi e riserve naturali, previsti dal "<i>Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali</i>" (decreto assessoriale n. 970 del 10 giugno 1991), vengano istituiti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Inoltre il piano prevede, in assenza di valutazione d'incidenza, il divieto di caccia all'interno dei siti Natura 2000, i cui i confini territoriali sono noti.</p> <p>Per quanto riguarda l'area del Pantani della Sicilia sud-orientale, con D.D.G. del 27 luglio 2011 n. 577 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, è stata istituita la Riserva naturale dei Pantani della Sicilia sud-orientale che prevede il divieto di caccia.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p><i>Divieto di utilizzo di munizionamento contenente piombo</i> - A pag. 29 della valutazione d'incidenza si riporta in termini corretti la problematica legata all'uso di munizionamento contenenti piombo per la caccia nelle zone umide. In realtà da alcuni anni si è acquisita la consapevolezza che l'uso del piombo rappresenta una fonte di inquinamento non trascurabile per la generalità degli ambienti ove la caccia viene praticata e che molte specie terrestri (soprattutto uccelli da preda e uccelli granivori) possono ingerire i pallini rimanendo così vittime del saturnismo. Per affrontare e risolvere questa problematica, nel piano d'azione si dovrebbero dare opportune indicazioni atte a favorire il passaggio a munizioni alternative al piombo, già oggi disponibili sul mercato, nel contesto dell'esercizio venatorio e nelle operazioni di controllo della fauna selvatica attuate mediante l'uso di armi da fuoco (sia nel caso delle carabine, sia in quello dei fucili a canna liscia). Inoltre, si dovrebbe fare esplicito riferimento a questa problematica nella valutazione d'incidenza dell'attività venatoria per ciascun sito della rete Natura 2000 e sulle specie prioritarie. A questo riguardo si consideri che nel piano d'azione per il Capovaccaio (scaricabile dal sito: http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00004300/4319_capovaccaio.pdf) è prevista un'azione specifica per prevenire forme di saturnismo legate all'anticipazione della caccia.</p>	<p>Questa minaccia è irrilevante in quanto, allo stato attuale delle conoscenze, il Capovaccaio transita dall'isola di Marettimo, isola maggiormente interessata dal passaggio autunnale di questa specie, entro il mese di settembre, mentre la caccia all'interno dei siti natura 2000 è prevista a partire dal mese di ottobre. D'altra parte il Piano d'azione sul Capovaccaio ritiene che la minaccia possa verificarsi nel periodo di apertura anticipata al Coniglio selvatico, non prevista per la tipologia di questi siti dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)".</p> <p>Inoltre, considerato il limitato numero di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria all'interno delle aree d'interesse comunitario (solo i residenti) e la bassa probabilità di mancato recupero dei capi di coniglio abbattuti da parte dei cacciatori, il rischio di ingestione è veramente trascurabile. A ciò si aggiunge il fatto che un recente studio effettuato in Spagna (Gangoso et al., 2009) ha dimostrato che il significativo avvelenamento da piombo avviene soprattutto per la popolazione stanziale di Capovaccaio presente nelle isole Canarie, dove la sovrapposizione temporale tra attività venatoria e presenza dell'avvoltoio è totale, mentre nella popolazione nidificante e migratrice della penisola iberica, dove la sovrapposizione temporale è contenuta, i livelli di tossicità sono risultati generalmente inferiori e nessun pallino di piombo è stato trovato nei boli alimentari esaminati. Nella considerazione che il Capovaccaio nelle Egadi non nidifica ed appartiene ad una popolazione migratrice, ammettendo anche che vi sia una sovrapposizione tra il periodo di attività venatoria e la migrazione del Capovaccaio, questa è limitata a pochi giorni.</p>
	<p><i>Piano d'azione per la Lepre italiana</i> - A pagina 191 del piano si fa correttamente riferimento all'importante esperienza di conservazione ex situ avviata recentemente e tuttora in essere, in provincia di Siracusa in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo. Si fa presente che tale iniziativa, è pienamente coerente con il Piano</p>	<p>Pertinente. Sarà previsto il riconoscimento dell'area faunistica esistente e sarà data la possibilità di istituire di nuove.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	d'azione nazionale per la Lepre italica approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto riconducibile al concetto di "area faunistica". Considerato che per ottenere i primi risultati positivi di riproduzione in cattività della specie sono occorsi numerosi anni, il Piano in esame dovrebbe salvaguardare e riconoscere la validità dell'iniziativa positivamente avviata.	
	Valutazione d'incidenza e Valutazione ambientale strategica - Nella valutazione d'incidenza e nella valutazione ambientale strategica non viene effettuata una disamina completa ed obiettiva delle diverse interferenze che l'attività venatoria può avere con le differenti componenti ambientali. A giudizio di questo Istituto si sarebbero dovute analizzare in dettaglio le indicazioni riportate nei diversi piani d'azione nazionali (Lepre italica, Anatra marmorizzata, Moretta tabaccata, Capovaccaio, Falco della Regina, Lanario, Pollo sultano, Chiurlottello, Gabbiano corso) e internazionali relativi alle specie presenti in Sicilia, per verificare se il piano prevede le misure di tutela espressamente indicati nei medesimi piani. Analoga considerazione si dovrebbe fare per le specie per le quali sono predisposti piani di gestione europei. Inoltre, si dovrebbero esaminare in dettaglio la già citata problematica del piombo e i diversi aspetti critici richiamati nella guida interpretativa prodotta dalla Commissione Europea (disturbo, abbattimento di specie simili), prendendo in esame le specie maggiormente esposte (ad esempio, indicando le specie che possono essere abbattute erroneamente per aspetto simile a specie cacciabili e valutando i possibili impatti sulla base dei dati di fenologia e consistenza delle diverse popolazioni). Infine, si sarebbero dovuti analizzare i citati di carniere esistenti e le informazioni disponibili sulle sanzioni comminate negli ultimi anni, per ottenere indicazioni sulla sostenibilità del prelievo e sull'incidenza del bracconaggio in modo da individuare le conseguenti misure di compensazione attivabili tramite l'adeguamento delle modalità e della qualità della vigilanza venatoria. Infine, per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica (Rapporto ambientale). Si osserva la mancanza, dopo la "sezione analitica", della parte forse più significativa, ovvero la "sezione propositiva".	Pertinente. Il piano prevede quanto richiesto. La sezione propositiva è riportata all'interno della proposta di PRFV.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito
RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA DI CATANIA	Al punto 2.3 pag. 204 riportare quanto previsto al comma 2 art.44 della L.R. 33/97 "La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione Siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge." Alla pag. 205 inserire "a tal proposito è stato predisposto un apposito regolamento che ..."	Accolta
	Vengono riportati suggerimenti nella formulazione del paragrafo 1.1.1. CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI RISARCIMENTI PER I DANNI DA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGRICOLO, FORESTALE E ZOOTECNICO	Verranno valutati
	Vengono riportati suggerimenti nella formulazione del paragrafo 1.1.2. CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CON FINALITÀ FAUNISTICHE	Verranno valutati

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ENTE PARCO DELL'ETNA	Problematica suidi. Sarebbe utile, anche per il territorio del Parco dell'Etna, predisporre attività di censimento/studio al fine di verificarne la consistenza numerica e gli eventuali danni prodotti all'ambiente naturale	Il piano ha già previsto il censimento della fauna e la gestione delle specie problematiche
	Corridoio ecologico Parco Etna-Parco Nebrodi. Ai fini protezionistici, nella gestione del territorio, particolare attenzione deve essere destinata a quella porzione di territorio che rappresenta il naturale punto di contatto tra il Parco dell'Etna e quello dei Nebrodi. Questa, identificabile nell'area interessata dal torrente Flascio, rappresenta un corridoio ecologico indispensabile	Accolta



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>per quest'ampia porzione del territorio siciliano.</p> <p>Censimenti fauna selvatica in area Parco.</p> <p>Ai fini di una corretta gestione del bene ambientale, risulta indispensabile monitorare mediante censimenti le popolazioni di vertebrati/invertebrati, soprattutto delle specie "chiave", per il mantenimento degli equilibri naturali."</p>	<p>Il PRFV prevede le attività di censimento della fauna e in diversi casi ne stabilisce le metodiche da utilizzare per la standardizzazione dei risultati su tutto il territorio regionale.</p> <p>L'Ente Parco nella sua autonomia anche finanziaria, può pertanto avviare indagini in tale direzione, tenendo conto gli indirizzi del piano.</p>

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
CAI	<p>1) I dati relativi alla estensione delle riserve sono tratti da archivi datati e non aggiornati, perché le riserve Grotta di Entella e Grotta Conza sono state ripermite rispettivamente nel 1998 e nel 2003, decreti pubblicati in GURS.</p> <p>La Riserva Grotta di Entella presenta oggi una superficie di 19,98 ettari; la Riserva Grotta Conza una superficie di 12,34 ettari.</p> <p>2) fra gli obiettivi generali di pianificazione, individuati al punto 3.1, particolare importanza assume il quinto, regolamentare l'attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000. Ma il Piano poi rinuncia a questo importantissimo obiettivo rinviando ad una Valutazione di Incidenza da effettuarsi successivamente (con la stesura del Calendario Venatorio, anno per anno?).</p> <p>Questa scelta è non condivisibile e vanifica in misura rilevante la stessa stesura del PFV. Fra l'altro è accompagnata da un'altra inammissibile previsione, quella di implementare eventualmente i contenuti del DM sui requisiti con le indicazioni suggerite dai Piani di Gestione. Questa discrezionalità introdotta in un procedimento già debole conferma che si è in presenza di un disconoscimento del lavoro svolto con i Piani di Gestione e di una rinuncia vera e propria a regolamentare l'attività venatoria nei Siti Natura 2000, non potendosi certo considerare regolamentazione dei siti l'applicazione del DM sui requisiti e la Valutazione di Incidenza, obbligatori già di per sé, e quest'ultima da estendere alle aree circostanti al sito.</p> <p>Non risultano inoltre recepite le Misure di Conservazione già emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con prot. 22738 del 31/03/2010 del DGDRA, che dovrebbero aggiungersi alle misure di conservazione del piano.</p>	<p>Verificato</p> <p>Il piano non rinuncia a questo obiettivo, ma rimanda a successive specifiche Valutazioni d'Incidenza, che dovranno tenere conto delle informazioni contenute nel piano e delle strategie di tutela individuate.</p> <p>La discrezionalità è legata al fatto che per la redazione dei PdG non sono stati consultati gli uffici dell'Assessorato Risorse agricole ed alimentari, competenti in materia di conservazione e gestione della Fauna selvatica (es. in gran parte dei PdG non vengono riportate consistenze delle popolazioni faunistiche, né informazioni sul prelievo venatorio, ecc). Inoltre, in diversi casi, le indicazioni riportate all'interno dei PdG, sono generiche e deboli in termini di motivazione (cfr. art. 2 comma 1 del D.M del 17 ottobre 2007) e/o non dimostrano una perturbazione significativa (cfr. art 4 del DPR 357/97). Infine, redatti da enti differenti, i PdG affrontano alcune problematiche comuni a diverse aree (es. migrazione nelle isole minori) che mostrano, in sede pianificatoria, incoerenze tra loro.</p> <p>Le misure di conservazione emanate dall'ARTA con una nota del dirigente generale n. 22738 del 31/3/10, oltre ad essere limitate nel tempo, facendo riferimento solo alla stagione venatoria 2010/11, non possono essere considerate le misure di conservazione previste dall'Articolo 4 del DPR 357/97, in quanto queste devono essere indirizzate alle specie d'interesse comunitario. La nota invece, pone il divieto di caccia in siti Natura 2000, in assenza di un'analisi che possa dimostrare l'incidenza negativa ed in contrasto con le</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>indicazioni di alcuni PdG; inoltre fa riferimento a specie d'interesse venatorio (Beccaccia, Allodola, Quaglia, Tortora e Lepre italiana). Non si tratta, quindi, di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione" (adottato dalla nota) dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.</p>
	<p>3) Nel processo di Piano parte fondamentale dovrebbe essere riservata alla Valutazione di Incidenza. Lo Studio di Incidenza allegato è generico e non idoneo allo scopo per il quale ne è prevista la realizzazione. In particolare, i suoi requisiti non corrispondono a quelli previsti dall'Allegato G del DPR 357/07 e s.m.i.. Sostanzialmente viene confermato quanto esposto al comma precedente sulla rinuncia alla sua effettuazione che, data l'estensione in Sicilia dei siti Natura 2000 e l'importanza che l'isola assume nei fenomeni migratori del Palearctico.</p>	<p>La documentazione minima è stata concordata e verificata con l'Autorità competente e contiene i requisiti previsti dall'Allegato G del DPR 357/07 e s.m.i</p>
	<p>4) Altra vanificazione del lavoro svolto dall'ARTA con i Piani di Gestione è il disconoscimento dell'importanza e del ruolo dei Corridoi Ecologici esterni ai siti Natura 2000, individuati con gli stessi PdG ma non oggetto di attenzione da parte del PFV.</p>	<p>Non accolta. I corridoi ecologici identificati sono molto generici e non tengono conto delle reali e molto più complesse esigenze di nicchia ecologica delle diverse entità faunistiche. Una tartaruga palustre non può avere un corridoio ecologico come quello di un picchio, che a sua volta non può avere un corridoio ecologico di un gabbiano. La presenza di una infrastruttura (es. autostrada) incide diversamente sull'identificazione di un corridoio ecologico (es. Riccio, vittima di investimenti stradali, e Storno nero, che frequenta i viadotti autostradali)</p>
	<p>5) Nel 2009 l'ARTA ha provveduto alla Carta della Natura in scala 1:10.000 per le aree esterne ai siti Natura 2000. Per le aree interne hanno provveduto i Piani di Gestione, sempre alla stessa scala. Questo lavoro non sembra sia stato utilizzato, pur raggiungendo livelli di precisione certamente maggiore di quello derivante dalla scala 1:50.000 ed influendo in maniera significativa sulla determinazione della superficie ASP.</p>	<p>La scala cartografica differenziata, prevista per la redazione del PRFV, è stata ritenuta sufficiente per la pianificazione e le finalità del piano.</p>
	<p>6) la proposta di Piano evidenzia bene che ben sei province su nove sono lontanissime dalla percentuale minima di superficie da tutelare, che è del 25% secondo la legge regionale 33/97 e del 20% secondo la legge nazionale 157/92, da raggiungere per ogni provincia e isola minore. Questo deve ritenersi uno dei principali motivi della mancanza di risultati concreti raggiunti dai precedenti piani, insieme alla mancata adozione di iniziative, ed è legato alla scelta dell'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari (d'ora in poi Assessorato) di ignorare, sino all'inizio del 2011 il pronunciamento chiarificatore del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che risale addirittura al 23/10/2001 e che ha sancito che la norma individua la percentuale minima da destinare alla protezione; non risulta infatti che l'Assessorato abbia mai adottato i provvedimenti dovuti per ottemperare alle previsioni e agli obblighi derivanti da una legge che ha come finalità la tutela della fauna selvatica</p>	<p>Non più necessaria in quanto il piano, anche a seguito della modifica della legge, rispetta la soglia percentuale prevista di territorio protetto</p>
	<p>7) Pur ponendo in evidenza gli aspetti negativi di cui al comma precedente, la Proposta di Piano non individua né aree né criteri per il raggiungimento della percentuale minima di superficie da tutelare e lascia alle valutazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie questo importante compito. E' una rinuncia che non può condividersi e si chiede che sia il PFV ad individuare come raggiungere la quota di superficie minima prevista dalla legge, anche</p>	<p>Non più necessaria in quanto il piano, anche a seguito della modifica della legge, rispetta la soglia percentuale prevista di territorio protetto</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	ad evitare che vengano destinate allo scopo aree prive di interesse faunistico.	
	8) manca l'individuazione cartografica di - aziende faunistico-venatorie; - aziende agro-venatorie; - centri di produzione della selvaggina; - zone cinologiche	Non vi è obbligo normativo. In ogni caso per questi istituti è previsto l'obbligo di tabellazione per la loro individuazione sul territorio
	9) in merito all'elenco delle zone cinologiche elencate, si rappresenta che la Zona Cinologica Chiartasi, comune di Campofranco, è stata annullata dal TAR Palermo con sentenza 1205/2011, per mancata Valutazione di incidenza perché trovata a 2 Km dal SIC ITA05006, secondo l'Assessorato, a 1km secondo l'ente ricorrente. Il TAR ha sentenziato che la Valutazione d'incidenza andava fatta in entrambi i casi	Considerazione
	10) I dati relativi alla densità venatoria non sono significativi e sono afflitti da errore per i seguenti motivi: a) la superficie di riferimento non è quella ASP effettivamente destinata alla caccia, ma comprende l'intera superficie ASP dei comuni dell'ATC b) viene preso in considerazione solo il numero dei cacciatori residenti e nulla si dice sui cacciatori provenienti da altri comuni della Regione o da fuori Regione;	Osservazione errata. Il calcolo della densità venatoria è corretto. Le norme definiscono la densità venatoria come rapporto tra numero di cacciatori e territorio agro-silvo-pastorale (L.N. 157/92, art. 14 comma 3 e L.R. 357/92 art 22 comma 4). L'autorizzazione ad accedere all'interno di un ATC diverso da quello di residenza aumenta la densità venatoria dell'ATC, ma non viene superata la soglia massima prevista.
	Anche se non esplicitamente previsto dalla legge, andrebbe calcolata ed evidenziata la densità venatoria reale, calcolata come numero di cacciatori residenti in relazione alla effettiva superficie venatoria disponibile, nell'interesse della fauna selvatica da tutelare e degli stessi cacciatori residenti. Si eviterebbe così di leggere nel Decreto pubblicato sulla GURS del 29/07/11 che l'indice massimo di densità venatoria viene calcolato incrementando l'indice medio regionale di una quota pari alla percentuale di territorio protetto previsto dalla legge 33/97 correlato con la reale superficie agro-silvo-pastorale, per singolo ATC, destinato all'attività venatoria; in questo modo il risultato è che i più consistenti numeri di cacciatori ammissibili si trovano negli ambiti in cui è bassissima la percentuale di superficie ASP sottoposta effettivamente a tutela, per scelta dell'Assessorato di non rispettare la quota minima del 25% prevista dalla legge regionale 33/97. Significativa, in merito, la sentenza del Consiglio di Stato del 7/7/2003, VI sezione: "ai fini della individuazione della pressione venatoria tollerabile occorre tenere conto che il territorio di ciascuna regione in cui potrà essere consentita l'attività venatoria non corrisponde alla totalità di quello agro-silvo-pastorale, perché ad esso vanno sottratte le superfici destinate agli istituti di protezione della fauna e quelle di fatto inadatte alla fauna selvatica o comunque inagibili per il cacciatore, quali le aree di rispetto delle vie di comunicazione ed agli immobili presenti nel territorio.	Parzialmente accolta nella parte relativa al calcolo della densità venatoria effettiva
	11) La rappresentazione cartografica di dettaglio degli ATC viene rinviata inspiegabilmente ai mesi successivi all'approvazione del PFV.	Non vi è nulla di inspiegabile. Al piano saranno allegate le carte degli ATC in scala 1:25.000, ritenute sufficienti per il tipo di pianificazione, le cui miniature sono già contenute all'interno del piano. Successivamente per una migliore lettura potranno essere prodotte le carte in scala 1:10.000.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
LEGAMBIENTE	Il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica Non è stato rispettato	Diversamente da quanto sostenuto il modello metodologico è stato rispettato.
	Dalla lettura degli elaborati di Piano e delle proposte formulate dai SCMA (allegati alla documentazione VAS) emerge che non si è tenuto conto (senza fornire alcuna motivazione) di molte osservazioni formulate da più Soggetti già nella fase di Consultazione Preliminare.	Diversamente da quanto affermato, è stato prodotto un elaborato finale relativo alla consultazione del Rapporto



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		Preliminare nel quale vengono riportate le motivazioni. Al contrario, molte delle osservazioni formulate dai SCMA sono prive di motivazioni.
	La documentazione sulla contestuale VI non appare completa e comunque non è conforme all'allegato G del DPR 357/97 e alle prescrizioni contenute nel DA 30 marzo 2007 e smi.	Considerazione errata in quanto conforme all'allegato G, il quale, tra le diverse indicazioni, prevede che si faccia riferimento alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER in scala 1:100.000. Il PRFV fa riferimento a cartografie che vanno da una scala 1:50.000 a 1:10.000, quindi più dettagliate di quanto richiesto dall'Allegato G.
	Si osserva che non sono state tenute in debito conto le indicazioni sul materiale da consultare e sull'impostazione metodologica formulate dall'ISPRA (ex INFS) che certamente è il SCMA più qualificato in materia. La scrivente Associazione le fa proprie e le ripropone.	Accolta
	1.1 - Si ripropongono le osservazioni di cui al punto 1- Metodologia del processo di valutazione e punto 2- Inquadramento generale e contenuti del Piano presentate in sede di consultazione preliminare dall'ISPRA.	Diversamente da quanto sostenuto, il modello metodologico è stato rispettato. Il modello indicato dall'ISPRA è stato seguito in relazione anche ai dati disponibili.
	1.2 - Manca l'analisi della situazione ex ante ed ogni riferimento allo stato di (in)attuazione dei precedenti Piani Regionali Faunistici Venatori, ai limiti esistenti ed alle criticità riscontrate, al fine di comprendere quali correttivi sono stati introdotti sulla base di quali elementi verranno valutati i miglioramenti che si ipotizza di conseguire con il redigendo Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011.	Nel paragrafo 2.5 della proposta di piano viene già riportata un'analisi relativa allo stato di attuazione ed alle criticità relativi ai precedenti piani, che sono stati valutati per la stesura del nuovo piano 2011-2016, erroneamente citato dal SCMA come 2006-2011.
	1.3 - Gli elaborati sottoposti a VAS non contengono un indice esaustivo dei necessari contenuti che dovrebbe avere il futuro Piano Regionale Faunistico Venatorio. Tale limite era già stato osservato in sede di consultazione preliminare e molte proposte sono state formulate dai SCMA (ISPRA in particolare) ma alcune immotivatamente disattese.	Diversamente da quanto sostenuto, si ritiene che l'indice sia esaustivo, avendo anche preso come modello quello indicato dall'ISPRA, ed avendo provveduto all'approfondimento richiesto tenendo conto delle informazioni disponibili.
	1.4 - Gli obiettivi individuati, ancorché condivisibili, appaiono in alcuni casi generici e privi di elementi quantitativi (p.e. superficie destinata definitivamente a protezione, densità venatoria da perseguire, habitat da tutelare, rapporto cacciatore/territorio da perseguire, ridefinizione degli ATC) e quindi non si comprende su quali basi vengono valutati i miglioramenti che si ipotizza di conseguire con il redigendo Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011.	Diversamente da quanto sostenuto, le norme indicano la percentuale minima di territorio da proteggere (minimo 20%) e non è necessario, ma neppure possibile, individuare una quota definitiva che valga per l'intera durata del PRFV (parte del territorio protetto, rispetto all'esercizio venatorio, è mutevole in relazione ad esempio agli incendi che possono verificarsi o alla distanza di sicurezza legata alla presenza di nuove infrastrutture). La densità venatoria da



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		perseguire viene individuata con l'indice massimo di densità venatoria, legato al rapporto cacciatore/territorio. Gli habitat da tutelare sono indicati già dalle normative ed indicati nel piano.
	1.5 - Non vengono distinti i (necessariamente diversi) piani di analisi/pianificazione/valutazione a livello regionale, provinciale e di singolo comprensorio omogeneo e di singolo ambito territoriale di caccia. Si ricorda che la legge quadro 157/92 ha previsto la pianificazione faunistico-venatoria a livello provinciale e tale impostazione non è stata messa in discussione dalla LR 33/97 che si è limitata a prevedere un solo piano regionale. Tale piano deve necessariamente essere articolato in livello provinciale, comprensoriale e sub provinciale (come chiaramente ribadito in più parti dal legislatore regionale).	Non è un obbligo. Se si ritiene si potrà scendere a livelli provinciali, che in alcuni casi viene anche fatto (es. venatorio nelle isole minori, preclusione all'attività venatoria di alcuni anatidi in relazione ad alcune aree geografiche, ecc.). Neppure l'ISPRA contesta che si tratti di un piano regionale, il quale deriva dalle indicazioni a livello provinciale e sub-provinciale delle diverse ripartizioni faunistiche.
	1.6 - L'inquadramento generale appare per alcune parti generico o non esaustivo e si propone che venga articolato (differenziando le informazioni da rendere) in: <ul style="list-style-type: none"> • un livello regionale (ambito di coerenza strategica, di indirizzo e coordinamento); • un livello provinciale (ambito di pianificazione attuativa e per la individuazione delle zone di protezione e delle aree destinate a gestione privata così come previsto dall'art. 14 commi 3 e 6 della Legge Regionale 33/1997, dell'organizzazione amministrativa delle RFV, della vigilanza venatoria anche da parte delle province e del CFRS); • un livello territoriale (comprensoriale e di ambito) per fini gestionali (ambiti territoriali di caccia, miglioramenti ambientali, relazioni gestionali con aree naturali protette, rapporto cacciatore/territorio, ecc). 	Troppo generico. Nella proposta di PRFV i livelli sono riportati. Inoltre la proposta di PRFV riporta ed individua le aree di protezione ed i criteri per le aree da destinare a gestione privata, purchè le superfici di queste ultime, come riportato, non superino le percentuali previste dalle norme vigenti. Il PRFV non ha la necessità di riportare l'organizzazione amministrativa delle RFV. I livelli territoriali sono indicati (ATC, indice di densità venatoria, miglioramenti ambientali, ecc.)
	1.7 - Non è esplicitata la necessaria relazione da instaurare a fini gestionali tra censimenti sulla consistenza delle specie e relativo prelievo venatorio. Non si fa riferimento ai criteri di omogeneità e di commisurazione del prelievo venatorio alle risorse faunistiche per la individuazione degli ATC, così come previsto dall'art. 22 della legge regionale 33/1997 e smi.	Non sempre i censimenti sono necessari ai fini del prelievo venatorio. L'ISPRA ha già indicato alle regioni, con il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, il prelievo sostenibile per ogni specie d'interesse venatorio. I censimenti, pertanto, oltre che per altri motivi, legati alla gestione territoriale, sono utili per conoscere lo status delle specie cacciabili in declino per le quali si volessero modificare i limiti di carniere suggeriti dall'ISPRA, come peraltro indicato nel piano per la Lepre italiana. Infine, ogni anno, l'ISPRA emana un parere sul Calendario venatorio e quindi sulla sostenibilità del prelievo venatorio.
	1.8 - Mancano elementi su analisi finanziaria e di fattibilità gestionale anche con riferimento all'assetto organizzativo ed amministrativo connessi con l'attuazione del Piano.	Solamente nella fase finale della strutturazione del piano sarà possibile individuare,



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		valutare ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati
	1.9 - Andrebbe integrata l'analisi e la valutazione di coerenza a livello complessivo di Rete Ecologica e a livello territoriale tenendo conto delle previsioni di Corridoi ecologici contenute nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nella Carta dei Corridoi Ecologici approvata dall'ARTA nel luglio 2005.	Accogliibile per la valutazione di coerenza con la Rete ecologica. Per quanto riguarda i corridoi ecologici riportati nei PdG, come rilevato in precedenza, sono troppo generici. La Carta dei corridoi ecologici, approvata dall'ARTA nel luglio 2005, è poco utile alla pianificazione faunistica, in quanto le specie animali hanno ecologie ed etologie differenti tra loro, che non possono essere territorialmente sovrapponibili (il corridoio ecologico di una testuggine palustre non può essere lo stesso di quello di un avvoltoio grifone).
	1.10 - Non è esplicitata la necessaria relazione da instaurare tra monitoraggio VAS e correttivi da apportare alle previsioni di Piano durante l'attuazione.	Se prima non si conosceranno gli eventuali difetti del piano evidenziati dal piano di monitoraggio, non è possibile immaginare i correttivi da effettuare.
	2.1 - Il Piano non indica le zone da sottoporre a protezione con particolare riguardo alle nuove oasi di protezione o ai divieti di caccia permanenti per conseguire la tutela delle emergenze faunistiche ed il raggiungimento comunque del limite minimo di protezione del 25% per ogni provincia e per ogni isola minore obbligatorio per legge e non derogabile	Il PRFV indica sia le aree sottoposte che le aree da sottoporre a protezione (vedi ad es. i demani forestali). Inoltre, a seguito della legge n.19 del 10 agosto 2011 la percentuale minima (20% su base regionale) di TASP da destinare alla protezione è stata raggiunta e quindi non vi è la necessità di dovere includere nuove aree alla tutela, ma solo la facoltà. Ciò non toglie che se durante l'applicazione del piano si dovesse ritenere, sulla base di nuove acquisizioni, di destinare alla loro tutela, che ciò non possa essere fatto..
	2.2 - Il Piano è privo di dati quantitativi sulla presenza e distribuzione delle specie di interesse venatorio e quindi non si comprende come sia stato ritenuto che il prelievo ipotizzato sia realmente commisurato alle risorse faunistiche ed al conseguimento della densità ottimale (obiettivi specificatamente posti dall'articolo 14 comma 1 e dall'articolo 22 comma 1 LR 33/97).	Il piano riporta alcune mappe di distribuzione delle specie di interesse venatorio ed i risultati di conteggi di specie meritevoli di interesse conservazionistico, oltre ai dati contenuti sui tesserini venatori. In ogni caso, anche l'ISPRA, in assenza di dati quantitativi, di dati di presenza e di distribuzione delle specie in Italia, indica alle regioni le quantità ammissibili per specie. Rispettando annualmente, con il calendario venatorio, le indicazioni "prudenziali" dell'ISPRA circa le specie e le quantità soggette a prelievo, la densità ottimale viene garantita. Non sempre i



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>2.3 - Il Piano è privo della "Mappa regionale faunistico-ambientale" specificatamente prevista dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge regionale 33/1997. Non possono ritenersi "mappe" le piccole cartine inserite nel testo del Piano come elemento grafico e che non consentono alcun apprezzamento.</p> <p>Nella redazione delle cartine non si è tenuto conto delle indicazioni sulla distribuzione delle specie faunistiche contenute nei Piani di Gestione e dei nuovi Formolari Natura 2000.</p>	<p>censimenti sono necessari ai fini del prelievo venatorio. I censimenti, oltre che per altri motivi, legati alla gestione territoriale, sono utili per le specie cacciabili in declino per le quali si volessero modificare i limiti di carniere suggeriti dall'ISPRA</p> <p>La Mappa regionale faunistico-ambientale sarà realizzata nella versione finale del PRFV. Per quanto riguarda la leggibilità delle "mappe potenziali", anche se queste venissero stampate in scala 1:1, con un'attenta lettura delle stesse, si potrebbe intuire che non cambierebbe il loro significato. Infatti, ogni quadrato, che corrisponde ad una cella geografica UTM di 5x5 km, ha confini ben individuabili e indipendenti dalla scala utilizzata.</p> <p>Infine, poiché il modello di distribuzione scelto per il PRFV si basa su effettive presenze, le indicazioni sulla distribuzione delle specie faunistiche contenute nei Piani di Gestione e dei nuovi Formolari Natura 2000, potranno e saranno prese in considerazione solamente se identificabili geograficamente in maniera puntiforme e coerenti con altre informazioni scientifiche in possesso di questa amministrazione, mentre non saranno utilizzate presenze derivate da distribuzioni potenziali delle specie, basate su una presunta vocazionalità.</p>
	<p>2.4 - Il Piano è privo della "Carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche" specificatamente prevista dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge regionale 33/1997. Non possono ritenersi "mappe" le piccole cartine inserite nel testo del Piano come elemento grafico e che non consentono alcun apprezzamento. Nella redazione delle cartine non si è tenuto conto delle indicazioni sulla distribuzione delle specie faunistiche contenute nei Piani di Gestione e dei nuovi Formolari Natura 2000</p>	<p>La Carte di potenzialità e vocazioni faunistiche sono state realizzate per quelle specie per le quali, in relazione al modello metodologico utilizzato (MAXENT), vi erano sufficienti informazioni.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda la leggibilità delle "mappe potenziali", anche se queste venissero stampate in scala 1:1, con un'attenta lettura delle stesse, si potrebbe intuire che non cambierebbe il loro significato. Infatti, ogni quadrato, che corrisponde ad una cella geografica UTM di 5x5 km, ha confini ben individuabili e indipendenti dalla scala utilizzata.</p> <p>Infine, poiché il modello di distribuzione scelto per il PRFV si basa su effettive</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>presenze, le indicazioni sulla distribuzione delle specie faunistiche contenute nei Piani di Gestione e dei nuovi Formulari Natura 2000, potranno e saranno prese in considerazione solamente se identificabili geograficamente in maniera puntiforme e coerenti con altre informazioni scientifiche in possesso di questa amministrazione, mentre non saranno utilizzate presenze derivate da distribuzioni potenziali delle specie, basate su una presunta vocazionalità.</p>
	<p>2.5 - Non è stata redatta alcuna Carta riportante l'ubicazione dei seguenti istituti faunistico-venatori: - aziende faunistico venatorie; - centri di produzione della selvaggina; - aziende agro venatorie; -zone cinologiche ed allenamento cani.</p>	<p>Non accolta. Non vi è nessun obbligo di realizzare la carta. Tali istituti, il cui elenco viene riportato nel PRFV, sono facilmente identificabili sul territorio, perché hanno l'obbligo della tabellazione.</p>
	<p>2.6 - Il Piano non prevede alcuna Zona di Ripopolamento e Cattura, istituto importante della pianificazione faunistico-venatoria. Tale evidente lacuna aggrava la situazione esistente che vede da molti anni l'assenza di qualunque ZRC in tutto il territorio regionale.</p>	<p>Non vi è un obbligo normativo. Comunque le aree in oggetto, possono essere istituite durante i cinque anni di applicazione del piano.</p>
	<p>2.7 - Manca la descrizione delle caratteristiche territoriali, ambientali e faunistiche di ciascun ATC. A pag. 240 della proposta di Piano si rimanda incredibilmente a "quanto riportato nei precedenti piani faunistico-venatori". E' del tutto evidente che tale previsione è improponibile in quanto il nuovo Piano deve avere il carattere dell'univocità e dell'eshaustività.</p>	<p>Accolta</p>
	<p>2.8 - Non esiste alcun documento di dettaglio sui comprensori omogenei di cui non solo non vengono definite le caratteristiche ambientali e le finalità gestionali, ma non si riesce nemmeno ad apprezzare quali comuni ne fanno parte e se ricadono su più province (l'unica carta è la figura 117 formato francobollo inserita nel testo della relazione).</p>	<p>Il documento esiste ed è rappresentato dalle linee guida del Piano territoriale paesistico-regionale all'art. 4 degli indirizzi normativi - titolo I, indirizzi generali e descritti nei loro caratteri peculiari al titolo III, descrizione degli ambiti territoriali (art. 18)</p>
	<p>2.9 - Il Piano è privo delle disposizioni attuative di regolamentazione dei comprensori omogenei previste dal comma 2 dell'articolo 15 della LR 33/1997.</p>	<p>Il comma 2 dell'art.15 parla di "possibilità" e non di "obbligatorietà"</p>
	<p>2.10 - Il Piano manca della verifica del rispetto dei criteri di omogeneità nell'individuazione degli ATC. In realtà i criteri fissati dal legislatore per la individuazione degli ATC sono stati platealmente disattesi come dimostrano gli stessi dati quantitativi contenuti nel Piano per ciascun ATC che mostrano evidenti diversità e squilibri (superficie ASP, superficie venabile, densità cacciatori residenti, densità cacciatori complessivamente autorizzati). Il nuovo Piano assume e fa propri acriticamente gli ATC della precedente pianificazione e non prevede la loro riorganizzazione e ridefinizione, come obbligatoriamente previsto dalla normativa ed in ultimo dall'articolo 22 comma 3 della LR 33/97.</p>	<p>Diversamente da quanto sostenuto, la normativa (art. 22, comma 1) prevede che gli ATC siano "possibilmente" e non "obbligatoriamente" omogenei. Per quanto riguarda gli apparenti squilibri, questi sono il risultato proprio di un'operazione di riequilibrio tra i diversi fattori, in relazione al fatto che alcune variabili non possono essere modificate (es. numero di cacciatori residenti nei differenti comuni, superfici di territorio protetto, ecc.) La gestione degli indici di densità venatoria, la possibilità da parte dei cacciatori di scelta di ulteriori ATC differenti da quello di</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>2.11 - Le analisi e le previsioni di Piano e la Relazione di VI non tengono conto delle prime Misure di conservazione per i Siti Natura 2000 e per alcune specie di particolare interesse conservazionistico già emanate con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente.</p>	<p>residenza, consentono di ridistribuire in maniera quanto più omogenea la pressione venatoria sull'intero territorio regionale</p> <p>Le misure di conservazione emanate dall'ARTA con una nota del dirigente generale n. 22738 del 31/3/10, oltre ad essere limitate nel tempo, facendo riferimento solo alla stagione venatoria 2010/11, non possono essere considerate le misure di conservazione previste dall'Articolo 4 del DPR 357/97, in quanto queste devono essere indirizzate alle specie d'interesse comunitario. La nota invece, pone il divieto di caccia in siti Natura 2000, in assenza di un'analisi che possa dimostrare l'incidenza negativa ed in contrasto con le indicazioni di alcuni PdG, ed inoltre fa riferimento a specie d'interesse venatorio (Beccaccia, Allodola, Quaglia, Tortora e Lepre italica). Non si tratta, quindi, di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione" (adottato dalla nota) dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.</p>
	<p>2.12 - La relazione sulla Valutazione di Incidenza è priva della documentazione minima per legge prevista dall'allegato G dei DD.PP.RR. 357/97 e 120/2003 e dal DA 30 marzo 2007 e smi.</p>	<p>Considerazione errata in quanto conforme all'allegato G, il quale, tra le diverse indicazioni, prevede che si faccia riferimento alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER in scala 1:100.000. Il PRFV fa riferimento a cartografie che vanno da una scala 1:50.000 a 1:10.000, quindi più dettagliate di quanto richiesto dall'Allegato G.</p>
	<p>2.13 - La documentazione sulla Valutazione di Incidenza del Piano posta in consultazione non contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcun elaborato sulla presenza delle specie di particolare interesse conservazionistico presenti nelle aree esterne ai Siti Natura 2000 dove viene previsto l'esercizio della caccia; • alcun elaborato che evidenzi la distribuzione degli habitat esterni così come desumibili dalla Carta degli habitat in scala 1:10.000 redatta nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 -Misura 1.11 e validata dall'ARTA nel giugno 2009; • alcun elaborato sugli habitat esterni alle ZPS, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 42 della Legge 96/2010 (legge comunitaria 2009). 	<p>Non è chiara la finalità della richiesta, comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tabelle 1-4 riportano l'elenco delle specie di fauna vertebrata terrestre presenti su tutto il territorio regionale, anche all'esterno dei Siti Natura 2000 • le carte di distribuzione di alcune specie di interesse comunitario sono contenute all'interno della proposta di piano, per altre non è stata prodotta alcuna carta di distribuzione per motivi di tutela, perché



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>oggetto di mirati atti di bracconaggio i.</p> <ul style="list-style-type: none"> l'elenco degli habitat, inclusi quelli esterni ai Siti Natura 2000, è riportato nella tabella 5 della Valutazione d'incidenza e la loro distribuzione può essere dedotta dalla consultazione di Carta Natura in scala 1:50.000, che riporta tutti gli habitat, esterni ed interni ai siti Natura 2000..
	2.14 - Manca l'individuazione del fabbisogno finanziario specificatamente previsto dall'articolo 15 comma 6 della L.R 33/97.	Solamente nella fase finale della strutturazione del piano sarà possibile individuare, valutare ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati
	2.15 - Il Piano contiene valutazioni e proposte di modifica della legislazione vigente che eccedono dalle finalità di piano.	Non accolta. Le valutazioni e le proposte di modifica della legislazione vigente sono correlate con alcune delle problematiche di gestione faunistica e pertanto si ritengono pertinenti con il contenuto del piano, anche in considerazione che nessuna norma impedisce di poterle trattare.
	3.1 - I dati sul territorio antropizzato di cui alle Tabelle 73 (pag.223), 74 e 75 (pag. 224) e connesse sono errati. Abbiamo effettuato i calcoli sugli stessi file (Carta Natura 1:50.000 e viabilità) utilizzati per la redazione del Piano ed utilizzando le stesse categorie di uso del suolo indicate a pagina 222, la superficie urbanizzata totale delle nove province (escluse le isole minori) è pari a 130.351,9 ettari e non a 155.085,9 ettari come risultante dalla somma dei dati in Tabella 73. L'errore è individuabile nei buffer sulla viabilità per calcolare l'area di sedime delle infrastrutture lineari. Conseguentemente sono errati i calcoli di urbanizzato per le isole minori e le elaborazioni contenute nelle tabelle da pagina 223 in poi.	Accolta. I calcoli saranno corretti
	3.2 - Dal territorio agro-silvo-pastorale non risultano essere state escluse le superfici a serre che invece devono essere inserite tra l'antropizzato.	le superfici a serre sono inserite nella quota forfetaria del 4,2% dell'intera area urbanizzata (cfr. anche Spagnesi et al. 1993).
	3.3 - L'attribuzione di un 15% forfetario a tutte le province e a tutte le isole minori per calcolare l'urbanizzato sparso è privo di qualunque presupposto teorico e di ogni riscontro pratico attese le enormi differenze esistenti tra province e tra isole in quanto ad antropizzazione. Il criterio utilizzato nel Piano è quindi privo di motivazione tecnica e produce un effetto distorto e sviante in quanto abbassa in maniera generalizzata l'estensione del territorio agrosilvopastorale e conseguentemente la superficie da sottoporre a protezione (minimo 25% del TASP). Determina altresì un effetto distorsivo sulla definizione della densità venatoria per ciascun ATC.	Non accolta. L'attribuzione di una percentuale forfetaria di territorio urbanizzato non è privo di presupposto teorico, ma rappresenta un opportuno correttivo come consigliato a pag. 22 del "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" prodotto dall'I.N.F.S. (Documenti Tecnici, n. 15). Inoltre la quota forfetaria non è generalizzata, ma è stata calcolata per ogni ATC;
	3.4 - In conseguenza di quanto sopra non sono corretti i dati sul territorio ASP e le successive analisi e proposte di Piano.	I calcoli sono stati verificati ed aggiornati in relazione anche all'esito della procedura di VAS.
	3.5 - L'elenco delle Aree naturali protette e i dati di superficie sono in	Saranno verificati ed



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	alcuni casi errati e non tengono conto del fatto che alcuni originari provvedimenti istituiti sono stati modificati.	eventualmente corretti
	3.6 - Nel caso di riserve naturali con ambiti marini (come lo Stagnone di Marsala) va tenuto conto della superficie a mare che non deve concorrere nella definizione del territorio ASP e nemmeno di quello sottoposto a protezione.	Considerazione superflua. I calcoli ne hanno tenuto conto
	3.7 - Nelle tabelle e nei calcoli di superficie dei Siti Natura 2000 non è stato tenuto conto dei siti riguardanti fondali o ambiti marini (peraltro molto estesi in Sicilia) che vanno esclusi da ogni conteggio ed analisi in quanto non hanno alcun nesso con la gestione faunistica e la regolamentazione della caccia.	Diversamente da quanto affermato, per i calcoli sono stati sottratti le superfici marine.
	3.8 - I dati sulla densità venatoria non sono corretti in quanto vengono riportati soltanto i dati dei cacciatori residenti negli ATC mentre i cacciatori realmente autorizzati ad esercitare la caccia in ciascun ATC sono di gran lunga superiori e dipendono dall'indice massimo fissato per ogni ATC (vedasi da ultimo DA 13 luglio 2011 – GURS parte I n. 32 del 29.7.2011).	Osservazione errata. Il calcolo della densità venatoria è corretto. Le norme definiscono la densità venatoria come rapporto tra numero di cacciatori e territorio agro-silvo-pastorale. L'autorizzazione ad accedere all'interno di un ATC diverso da quello di residenza aumenta la densità venatoria dell'ATC, ma non viene superata la soglia massima prevista.
	3.9 - I dati sulla estensione degli ATC sono errati (Tabella 84 -pag. 239 e seguenti). La legge definisce gli ATC come porzione di territorio agrosilvopastorale destinato alla gestione programmata della caccia. Si tratta quindi del territorio ASP venabile al netto della porzione di territorio ASP destinato a protezione. Pertanto il totale dell'estensione di tutti gli ATC deve necessariamente essere inferiore al totale del territorio ASP regionale. Cio' invece non accade e basta confrontare il totale di tabella 84 con il totale di tabella 75 e seguenti. Infatti nel Piano in esame è stato erroneamente assunto come territorio dell'ATC il complessivo territorio ASP di tutti i comuni in cui ricade, seppur parzialmente, l'ATC. Sono state indicate estensioni di ATC errate e i dati della Tabella 84 e quelli delle schede descrittive di ciascun ATC da pagina 240 in poi sono pure difformi dai dati di estensione ricavabili dalla Carta degli Ambiti Territoriali allegata alla proposta di Piano.	I dati sulla estensione degli ATC saranno verificati. Comunque è errata la definizione riportata nella tabella 84 che sarà corretta.
	3.10 - La Carta degli habitat allegata alla proposta di Piano contiene previsioni in parte in contrasto con le carte degli habitat dei Piani di Gestione già approvati dall'ARTA ed anche con la Carta degli Habitat esterni ai Siti Natura 2000 (giugno 2009) redatta dall'ARTA nell'ambito del POR Sicilia – Misura 1.11 .	La Carta degli habitat sarà aggiornata non appena verranno trasmessi gli shapefiles da parte dell'ARTA.
	3.11 - I dati sulle aree boscate e sui demani forestali e le relative indicazioni cartografiche appaiono in alcuni casi difformi da quelli contenuti nel Piano Forestale Regionale, già approvato e dotato di VAS e VI.	Lo shapefile dei demani forestali è stato fornito dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste demaniali.
	3.12 - In alcuni punti Relazione di Piano, Rapporto Ambientale e Relazione di Incidenza contengono previsioni tra loro discordanti e non appaiono univoche e certe le previsioni finali di Piano anche ai fini della loro valutazione (esempi per tutti: modalità di raggiungimento del 25% di protezione; norme vigenti a regime sui Siti Natura 2000).	Osservazione troppo generica. Per quanto riguarda il raggiungimento della quota del 25%, dopo l'approvazione della legge n.19 del 10 agosto 2011, non vi è più questa necessità.
	4.2 - Manca incredibilmente la carta di dettaglio degli ATC. A pagina 240 della proposta di Piano si afferma immotivatamente che le carte di dettaglio degli ATC "saranno prodotte in scala 1:10.000 entro sei mesi dall'approvazione del piano". E' del tutto evidente che tale previsione è inaccettabile in quanto gli ATC costituiscono il principale istituto per pianificare e regolamentare l'attività venatoria ed il nuovo Piano approvato non può certo essere privo di tale documento essenziale sia per dare certezza alle previsioni applicative sia anche ai fini della verifica di coerenza dei criteri di omogeneità.	L'affermazione che le carte di dettaglio degli ATC "saranno prodotte in scala 1:10.000 entro sei mesi dall'approvazione del piano" non ha nulla di incredibile. Il piano non sarà esitato senza cartografia, ma saranno allegate le carte degli ATC in scala 1:25.000 ritenute sufficienti per il tipo di pianificazione, le cui miniature sono già contenute



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		all'interno del piano. Successivamente per una migliore lettura potranno essere le carte in scala 1:10.000.
	4.3 - Le carte allegare al piano non sono leggibili e non si riesce a cogliere alcuna informazione (sia per la scala che per le modalità di realizzazione). Non è leggibile lo strato di base topografico. Nel caso di informazioni sovrapposte, le campiture coprenti non consentono di leggere i layer sottostanti.	Sarà quanto più possibile migliorata la qualità.
	4.4 - Si osserva quanto già rilevato da alcuni SCMA in sede di Consultazione Preliminare ed appare necessario che vengano adottati almeno i seguenti standard minimi: <ul style="list-style-type: none"> • almeno il 50.000 per le analisi a livello regionale e per le previsioni di carattere strategico (rotte di migrazione, rete ecologica, rete natura 2000, sistema aa.nn.pp ecc); • il 25.000 per le analisi e le previsioni attuative di Piano a livello provinciale (relazioni tra territorio ASP, protezione, aree naturali protette, sic/zps, corridoi ecologici, demani forestali, ATC, ZRC, comprensori omogenei, ecc); • il 10.000 per le previsioni territoriali di Piano a fini gestionali (perimetri oasi, aree a divieto di caccia, ATC e zone di rispetto venatorie interne, aziende faunistico-venatorie, zone cinologiche, zone ripopolamento e cattura, ecc). 	Il livello di dettaglio delle cartografie rimarranno quelle indicate nel PRFV.
	GIURISPRUDENZA DISATTESSA:	
	6.1 - Consiglio di Stato, VI sez., 7 luglio 2003. “ai fini della individuazione della pressione venatoria tollerabile occorre tenere conto che il territorio di ciascuna regione in cui potrà essere consentita l'attività venatoria non corrisponde alla totalità di quello agro silvo pastorale, perché ad esso vanno sottratte le superfici destinate agli istituti di protezione della fauna e quelle di fatto inidonee alla fauna selvatica o comunque inagibili per il cacciatore, quali le aree di rispetto delle vie di comunicazione ed agli immobili presenti nel territorio”.	Osservazione troppo generica e comunque si ritiene che la giurisprudenza non sia stata disattesa.
	6.2 - Cons. Stato Sez. VI, 27-09-2002, n. 4972 Parimenti, non pare al Collegio che la previsione di cui all'art.10, comma 3, L. n.157/92 consenta l'inclusione nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica anche di territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, quali, in particolare, le aree di rispetto. Se è vero, infatti, che ai sensi della disposizione citata "in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni", non è meno vero, d'altra parte, che la stessa disposizione, al successivo comma 4, definisce come territorio di protezione quello nel quale opera al contempo il divieto di caccia e una regolamentazione intesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole: regolamentazione, quest'ultima, senz'altro mancante nei territori sottratti alla caccia per ragioni del tutto diverse da quelle sottese alla disciplina posta a protezione della fauna selvatica.	Cons. Stato Sez. VI, 10-05-2010, n. 2789 Sostiene diversamente.
	6.3 - TAR Lazio, Sez. II bis 19 febbraio 1998 n. 231 Le norme di cui alla legge n. 157/92, che non pongono certamente un limite massimo al territorio da proteggere, ma impongono di destinare comunque, anche in assenza di aree di particolare valore naturalistico, una determinata superficie di territorio a protezione della fauna	Dopo l'approvazione della legge n.19 del 10 agosto 2011, non vi è più questa necessità.
	6.4 - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Prima) N. 01205/2011 REG.PROV.COLL. camera di consiglio del 5 maggio 2011 “..... L'istituzione della zona cinologica oggetto dei provvedimenti impugnati è avvenuta nei pressi del S.I.C. codice Rete Natura IT050006 (in gran parte coincidente con la Riserva naturale orientata “Monte Conca”) e più precisamente a due chilometri di distanza secondo le Amministrazioni resistenti e la controinteressata, a circa 900 metri secondo la Onlus ricorrente. Può prescindere, in questa sede, dall'esatta individuazione della distanza in questione, poiché in entrambi i casi l'istituzione della zona cinologica de qua avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 n. 3 della direttiva Habitat e dell'art. 5,	Si tratta di una considerazione di carattere generale che non necessita di chiarimenti.



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>comma 3 del D.P.R. 357/97.</p> <p>.....</p> <p>Come ricordato anche da questo Tribunale nella recente pronuncia n. 546 del 23.3.2011 "La valutazione di incidenza... deve essere effettuata secondo il noto principio comunitario di precauzione, tenendo conto non solo degli effetti direttamente causati dalle attività consentite sui siti, ma anche degli effetti indiretti causati dalle attività esterne agli stessi: "a norma dell'art. 6 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.</p> <p>..... E' fin troppo evidente che l'istituzione "di una zona cinologica destinata all'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia" a così breve distanza da un S.I.C. ove esistono numerose specie animali protette costituisce un pericolo di pregiudizio per quest'ultime, sicché essa non può che essere sottoposta a previa valutazione d'incidenza".</p>	
	<p>6.5 - "La corretta interpretazione dell'art.10, comma 3 citato deve considerarsi quella per cui nelle percentuali di territorio – che la norma fissa tra il 20 e il 30% - da destinare a protezione della fauna selvatica, vadano computate unicamente le aree in cui la caccia è vietata per ragioni di tutela ambientale, dovendosi invece escludere dal computo complessivo della superficie quelle aree come, ad esempio, i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie, che si pongono come meramente inidonee allo scopo, e in cui l'attività venatoria è inibita per motivi di sicurezza." C.d.S. Sez. VI, Sentenza 21 maggio 2002 n. 4972 - T.A.R. Campania Sez. I -23 ottobre 2001, n. 4639 - T.A.R. Lombardia Sentenza 24 gennaio 2003 n. 46 - T.A.R. Lazio, Sez. I ter – 21 gennaio 2005, n. 500 - T.A.R. Campania, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269.</p>	<p>La sentenza, n. 2789 del 10-05-2010, del Cons. Stato Sez. VI, sostiene diversamente.</p>
	<p>6.6 - TAR della Liguria, Sezione seconda, sentenza n. 1629 del 3 luglio 2003, depositata in segreteria il 6 dicembre 2003. Nel 20% del territorio sottratto alla caccia non vanno computate le aree dei centri urbani e le fasce di rispetto stradali e ferroviarie.</p>	<p>La sentenza, n. 2789 del 10-05-2010, del Cons. Stato Sez. VI, sostiene diversamente.</p>
	<p>6.7 - Decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2006, reso su parere del C.d.S. sez. II 6 aprile 2005 in pratica 2728/2003. Annulla il PFV bergamasco proprio per avere incluso i buffer stradali nella quota di TASP protetto.</p>	<p>La sentenza, n. 2789 del 10-05-2010, del Cons. Stato Sez. VI, sostiene diversamente.</p>
	<p>6.8 - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 9 aprile 2010, n. 1532 La lettera novellata dell'art. 13 della l.r. Lombardia 26/1993 non impedisce di ritenere che il requisito di utilità per la fauna selvatica, ancorché non più menzionato in modo esplicito, continui ad essere richiesto per la quota protetta di TASP in conformità ai principi nazionali e all'art. 117 lettera s) Cost. Pertanto, lo stesso art. 13 va interpretato nel senso che i terreni di cui all'art. 43 successivo, che possono andare a comporre il TASP protetto, siano non genericamente tutti quelli ove la caccia è vietata, ma soltanto quelli che possono servire di rifugio alla fauna stessa. A tale interpretazione non osta certo la lettera dello stesso art. 43, che comprende un elenco di divieti piuttosto eterogeneo, e non può certo intendersi come oggetto di rinvio complessivo e totale. Pertanto, ai sensi della normativa così interpretata, sicuramente potrà far parte della quota protetta di TASP un territorio ove la caccia è vietata ai sensi del comma 1 lettera b), perché si tratta di area protetta; non già il territorio delle fasce di rispetto stradali, ferroviarie e urbane.</p>	<p>La sentenza, n. 2789 del 10-05-2010, del Cons. Stato Sez. VI, sostiene diversamente.</p>
	<p>6.9 - T.A.R. LAZIO, Sez. I ter - 21 gennaio 2005, n. 500 Ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L. 157/92, nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non quelle aree meramente inidonee, come ad esempio le fasce di rispetto stradali o ferroviarie.</p>	<p>La sentenza, n. 2789 del 10-05-2010, del Cons. Stato Sez. VI, sostiene diversamente.</p>
	<p>6.10 - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 19 luglio 2006, n. 2894 Mentre il terzo comma dell'art. 10 della legge n. 157/92 limita le aree che possono essere inibite alla caccia al 30% del territorio agro silvo</p>	<p>La sentenza, n. 2789 del 10-05-2010, del Cons. Stato Sez. VI, sostiene diversamente.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>pastorale, il successivo art. 21, c. 1, lett. b), nell'elencare i divieti posti ai cacciatori esclude espressamente l'esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve, in tal modo facendo intendere che in nessun caso sia consentito cacciare in dette zone. La quota dal 20 al 30% prevista nel terzo comma dell'art. 10 non è inoltre indicata come quota massima, come invece espressamente previsto dal successivo quinto comma per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata. Da ciò la conclusione (cfr. TAR Lazio , II Sez, n. 231/98; TAR Basilicata n. 199/2003) per cui la ratio legis non si identifica nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere, ma piuttosto - qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico - nel destinare comunque una superficie compresa tra il 20 ed il 30 per cento alla tutela della fauna.</p>	
	<p>6.12 - TAR Lombardia, sezione II, sentenza n. 2156 del 27 maggio 2010. Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell'art. 1 comma 5 della l. 157/1992, per cui "In attuazione delle direttive, Dir. 79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive". Come è evidente, si tratta di istituto accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell'avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità, come si ricava dal richiamo al "mantenimento" e alla "sistemazione". Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un dato territorio presuppone secondo logica che esso sia individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe anche in tal caso un'istruttoria completa in proposito.</p>	<p>L'Istituzione di parchi, riserve, oasi, Siti Natura 2000, demani forestali costituiscono zone di tutela per l'avifauna in migrazione..</p>
	<p>6.13 - Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 4794 del 4 giugno 2010, La discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l'esclusivo riferimento all'inventario IBA 89 (important bird areas), potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette). depositata in segreteria il 21 luglio 2010.</p>	<p>Si tratta appunto di discrezionalità. E' una considerazione di carattere generale che non necessita di chiarimenti.</p>
	<p>6.14 - Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n. 6267 del 27 novembre 2007. Conferma la sospensione della variante del Piano faunistico di Bergamo per non aver cartografato le aree percorse dal fuoco oggetto di divieto di caccia.</p>	<p>Non è necessario che vengano riportate, su cartografia, le aree dei soprassuoli percorsi dal fuoco. <i>"Il Piano faunistico venatorio è strumento destinato a valere per un periodo di tempo non brevissimo, o addirittura, valido a tempo indeterminato, salve modifiche. Viceversa, le aree percorse dal fuoco rappresentano una realtà mutevole, anche nel giro di tempi assai brevi. Pertanto, uno strumento pianificatorio che, a qualsivoglia fine, sia tenuto ad individuare tali aree, non può operare nel modo classico, ovvero facendo riferimento ad una cartografia allegata, e destinata a rimanere la medesima per tutta la</i></p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>vigenza del piano stesso” (sent. TAR Lombardia n. 1532/2010).</p> <p>Il Piano conterrà un rinvio ad una cartografia tematica presente nella rete Internet in un sito di pertinenza della Regione Siciliana che è in tal modo resa disponibile al pubblico e costantemente aggiornata con i dati più attendibili.</p>
	<p>7.2 - In materia di Biodiversità manca un’analisi della compatibilità del prelievo venatorio sviluppata tenendo conto degli altri fenomeni che incidono negativamente sulla conservazione della fauna e sulla consistenza delle specie oggetto di possibile prelievo. Occorrerebbe quindi sviluppare un’analisi degli impatti cumulativi e sinergici.</p>	<p>Non necessaria. Le norme vietano l’attività venatoria in presenza di altri fattori di disturbo su vasta scala (neve, temperature, incendi, ecc.). Inoltre, per altri fattori, il Piano di monitoraggio che accompagna il piano nella sua applicazione, ha anche la funzione di monitorare il prelievo venatorio in relazione ai disturbi.</p>
	<p>7.3 - Andrebbe maggiormente sviluppato il tema del rapporto tra attività venatoria ed attività agrosilvopastorali (sensu lato), tenendo in qualche modo conto che diverse sono le implicazioni con le attività agricole in senso stretto, con quelle forestali ed in alcune zone con quelle della pesca (acque interne in modo particolare).</p>	<p>Non necessaria. Le norme vietano l’attività venatoria in presenza di terreni in attività di coltivazione, nei seminativi dalla semina alla raccolta, in presenza di frutti pendenti nei fondi chiusi. Prevedono anche distanze di sicurezza da case ed allevamenti di bestiame e il divieto dell’uso di pallini di piombo per una distanza di 150 da laghi e fiumi. Inoltre il piano incentiva miglioramenti ambientali a fini faunistici e che riguardano le attività agricole ed è in coerenza con il piano regionale forestale</p>
	<p>7.4 - In materia di popolazione e salute umana andrebbe approfondito il tema delle zoonosi e gli aspetti di sanita’ veterinaria legati alla fauna selvatica ed all’utilizzo alimentare delle carni, per molti aspetti gravi ed urgenti.</p>	<p>accolta</p>
	<p>7.5 - In tema di nomadismo venatorio e relative refluenze ambientali andrebbe approfondita l’analisi del legame cacciatore/territorio soprattutto alla luce delle disposizioni di cui all’art.22 comma 5 lett b) della LR 33/97 sulla caccia alla migratoria senza vincoli di iscrizione all’ATC.</p>	<p>Valutato sulla base delle informazioni esistenti</p>
	<p>7.6 - Visto il ruolo della Sicilia nella migrazione degli uccelli nel Mediterraneo e la presenza di altre specie molto localizzate a livello europeo, alcune analisi e scelte andrebbero condotte in termini di coerenza a livello sovranazionale ed internazionale, guardando ad impatti sovranazionali.</p>	<p>Valutato sulla base delle informazioni esistenti ed in coerenza con i piani d’azione nazionali e sovranazionali</p>
	<p>7.7 - Appare necessario sviluppare l’analisi sul tema degli incendi della vegetazione naturale e relativi impatti sulla fauna e sulla limitazione all’esercizio venatorio.</p>	<p>Valutato sulla base delle informazioni esistenti.</p>
	<p>7.8 - I temi della tassidermia e del commercio di specie non appaiono sufficientemente focalizzati, soprattutto alla luce della recente escalation della depredazione di nidi di rapaci e del traffico di animali protetti emerso con tutta evidenza anche sugli organi di informazione.</p>	<p>Valutato sulla base delle informazioni esistenti</p>
	<p>7.9 - Rispetto ai temi ambientali acqua e suolo, andrebbero individuate ulteriori norme comportamentali e regolamentari da adottare per la riduzione dell’immissione di inquinanti connessi con la pratica venatoria.</p>	<p>Già recepiti</p>
	<p>7.10 - Rispetto al tema ambientale clima alcune considerazioni su cambiamenti climatici, siccità e desertificazione appaiono necessarie in quanto si stanno determinando crescenti condizioni di stress ambientale con conseguenze sul patrimonio faunistico e stanno</p>	<p>Non necessario. Basti pensare che le nuove specie nidificanti per la Sicilia sono quasi tutte legate all’ambiente acquatico</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	cambiando i periodi di presenza di alcune specie di particolare interesse conservazionistico o venatorio.	(Moretta tabaccata, Airone guardabuoi, Cicogna bianca, Anatra marmorizzata, Fistione turco, Svasso piccolo, ecc.).
	Alcuni obiettivi andrebbero meglio dettagliati ed integrati anche in termini quantitativi	Osservazione troppo generica
	8.2.1 - raggiungimento della quota minima e obbligatoria per legge del 25% di territorio ASP sottoposto a protezione in ogni provincia ed in ogni isola minore (art. 14 comma 3 LR 33/97), indicando i criteri di priorità di individuazione delle ulteriori aree da tutelare (ZPS, SIC, IBA, corridoi ecologici di interesse faunistico, zone umide, ecc); 8.2.2 - specifiche misure di conservazione per alcune specie in funzione anche della rarità o vulnerabilità; 8.2.3 - specifiche misure di conservazione per alcune tipologie di habitat in funzione anche della rarità, vulnerabilità, rappresentatività; 8.2.4 - riduzione della densità venatoria reale per ogni ATC (riferita al territorio ASP venabile), non superiore alla densità media regionale e includendo i cacciatori alla migratoria nel calcolo per il raggiungimento del numero massimo di cacciatori per ogni ATC; 8.2.5 - caccia nelle isole minori limitata ai residenti in ciascuna isola; 8.2.6 - riduzione del nomadismo venatorio e del numero di cacciatori extra ATC ed extra regione; 8.2.7 - diminuzione della pressione venatoria sulla fauna selvatica (per alcune specie e/o in alcuni comprensori); 8.2.8 - aumento del legame cacciatore/territorio aumentando il numero degli ATC e riducendone la dimensione rispetto alla situazione attuale; 8.2.9 - istituzione delle zone contigue ai parchi (art. 20 Legge Regionale 7/2001) ed esercizio venatorio solo in favore dei residenti; 8.2.10 - innalzamento del livello tecnico-scientifico del settore, realizzazione di un'attività stabile di censimento e monitoraggio, aggiornamento e qualificazione degli operatori, attività di informazione (art. 15 comma 5 Legge Regionale 33/1997).	8.2.1 - Dopo l'approvazione della legge n.19 del 10 agosto 2011, non vi è più questa necessità. 8.2.2 - sono già previste 8.2.3 - specificato con il controllo della fauna problematica con impatto sugli habitat d'interesse. 8.2.4 - non viene specificato il percorso metodologico con il quale si chiede che l'indice di densità venatoria non deve superare l'indice medio regionale. 8.2.5 - già previsto 8.2.6 - non viene motivato né quantificato. 8.2.7 - troppo generico 8.2.8 - non viene motivato 8.2.9 - non è un obbligo del PRFV 8.2.10 - già indicata nel piano
	8.3 - Alcune analisi e valutazioni nonché alcuni differenti obiettivi andrebbero articolati distintamente a livello regionale, provinciale, di singolo comprensorio e/o di singolo ATC, così come le indicazioni di Piano e regolamentari connesse (vedasi precedenti osservazioni), considerate le differenti caratteristiche e refluenze a livello territoriale.	Già recepiti (vedi differente regolamentazione nelle isole minori, differente cacciabilità di specie in relazione con la presenza di altre specie d'interesse comunitario come, ad es. la Moretta tabaccata)
	9.2 - Le analisi/valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale e nella Relazione di Incidenza Ambientale dovrebbero avere un chiaro ed univoco riscontro in oggettivi riferimenti bibliografici, dati statistici, censimenti (vedi p.e. consistenza e presenza delle specie) ed in coerenti elaborati cartografici.	Sono state seguite le indicazioni normative e sono stati riportati numerosi riferimenti bibliografici. Per quanto riguarda la consistenza e presenza delle specie, queste dovrebbe essere state raccolte dagli enti gestori per la redazione dei PdG, altrimenti, così come non sarebbe possibile pianificare l'attività venatoria, in altrettanta maniera sarebbe difficile pianificare anche gli interventi di tutela e conservazione.
	9.3 - I dati sulla densità venatoria sono errati, in quanto sono stati presi in esame solo i cacciatori residenti (e non quelli complessivamente ammessi in ciascun ATC e di gran lunga superiori) ed è stata considerata erroneamente come superficie di ciascun ATC il totale della superficie agrosilvopastorale dei comuni interessati senza detrarre le aree sottoposte a protezione. Pertanto le considerazioni sulla sostenibilità del prelievo e sulla non incidenza negativa della caccia nei termini previsti dal Piano sono destituite di qualunque presupposto o riscontro oggettivi.	I dati sono corretti, perché realizzati secondo le indicazioni normative. L'art. 14, comma 3, della L.157/92 recita: "3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p><i>rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale</i>"</p> <p>L'art. 22, comma 4, della L.33/97 recita: <i>"4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale"</i>.</p>
	<p>9.5 - Gli interventi di miglioramento ambientale sono descritti in maniera generica e senza riferimento alcuno ai Siti Natura 2000 o agli habitat di interesse comunitario su cui si può potenzialmente intervenire. Per gli ambienti forestali e preforestali non si fa alcun riferimento alle indicazioni e prescrizioni del Piano Forestale Regionale. Gli interventi di miglioramento ambientale sono stati definiti senza consultare i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 che contengono ampie, articolate e circostanziate previsioni in materia. Pertanto le considerazioni sulla compatibilità ambientale di tali previsioni di Piano e sulla non incidenza negativa delle stesse è destituita di qualunque presupposto</p>	<p>Diversamente da quanto sostenuto, gli interventi di miglioramento ambientale sono dettagliatamente descritti e fanno riferimento a bibliografia citata nel PRFV. Gli interventi di miglioramento ambientale riportati nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 risultano piuttosto generici e meno approfonditi di quelli riportati nel PRFV. Pertanto non si può discutere di compatibilità.</p>
	<p>9.6 – Per gli elementi forniti nei paragrafi precedenti, assume rilievo l'assenza di ogni analisi degli impatti cumulativi e sinergici. Pertanto le considerazioni sulla compatibilità ambientale di tali previsioni di Piano e sulla non incidenza negativa delle stesse è destituita di qualunque presupposto.</p>	<p>Per quanto precedentemente controdedotto, è destituita la supposizione che manchi il presupposto a sostegno di una non incidenza negativa del PRFV.</p>
	<p>9.7 - Visto il ruolo della Sicilia nella migrazione degli uccelli nel Mediterraneo e la presenza di altre specie molto localizzate a livello europeo, assume rilievo l'assenza di ogni verifica di coerenza e sostenibilità a livello sovranazionale ed internazionale e l'assenza di ogni analisi di impatti sovranazionali.</p>	<p>Verificato</p>
	<p>9.8 – Manca una riflessione compiuta su compatibilità tra attività venatoria ed attività del tempo libero e tra attività venatoria e fruizione turistica in alcuni territori (aree costiere, piccole isole, ecc)</p>	<p>Gran parte delle aree utilizzate per il tempo libero ricadono all'interno di aree protette (parchi, riserve, demani, ecc.) e vengono frequentate in periodi che poco si sovrappongono con quello destinato al prelievo venatorio.</p>
	<p>10.2 - In ciascun Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 sono contenuti programmi di monitoraggio che riguardano anche specie faunistiche di interesse venatorio. Tali programmi non risultano essere stati consultati per la redazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio e se ne chiede quindi l'integrazione.</p>	<p>Nella procedura di VAS il monitoraggio è finalizzato alla verifica del raggiungimento delle previsioni individuate dal PRFV. Se si intende finalizzato al monitoraggio delle specie, esistono delle priorità che saranno individuate dal PRFV in relazione ad una visione regionale di conservazione e non locale.</p>
	<p>10.3 - Non è definito compiutamente il sistema di monitoraggio VAS del Piano e le modalità per apportare correttivi in corso d'opera.</p>	<p>Diversamente, si ritiene sia definito compiutamente</p>
	<p>11.1 - Specificare in modo chiaro ed univoco che "L'attività venatoria, ove consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, deve essere esercitata nel rispetto di criteri di pianificazione e prelievo rapportato alla consistenza delle popolazioni delle specie. L'esercizio dell'attività venatoria si svolgerà nel rispetto dei principi di legame del cacciatore con il territorio, fissazione del</p>	<p>Parzialmente accolta.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	prelievo in funzione della dinamica delle popolazioni, determinazione della densità venatoria in funzione della capacità di carico del Sito, rispetto dei cicli biologici delle specie protette e di quelle di maggiore interesse conservazionistico.”	
	11.2 - Istituzione delle oasi di protezione o zone a divieto di caccia permanente per fini di conservazione, tutelando in via prioritaria ZPS, SIC di interesse faunistico, IBA, Zone Umide, Corridoi Ecologici, sino alla concorrenza almeno del 25% di superficie destinata a protezione per fini faunistici. Si segnalano alcune aree prioritarie	Sarà svolta una verifica sulle aree proposte.
	11.3 - Individuazione della Rotta di Migrazione Monti di Santa Ninfa – dorsale di Poggioreale –ZPS Grotta di Entella definita nel Piano di Gestione SIC Monti di S.Ninfa (e già presente nei precedenti PFVR ed ora immotivatamente non prevista), con divieto di caccia prima del 15 novembre o quantomeno di preapertura.	Non accolta. Indicazione generica. Non è stata trasmessa una relazione dettagliata sull’argomento. Mancanza di motivazione sulla data.
	11.4 - Rivedere le vecchie Oasi di Protezione provenienti dalla precedente programmazione che vengono assunte in maniera acritica e che in alcuni casi appaiono superate (coincidenze con riserve naturali) o non rispondenti a criteri di priorità rispetto alle valenze faunistiche di altre aree.	Sarà svolta una verifica sulle aree proposte
	11.5 - Istituzione del divieto di caccia permanente per un raggio di 500 metri attorno ai siti di riproduzione delle specie di rapaci e degli uccelli pelagici di maggiore interesse conservazionistico.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.6 - Istituzione del divieto di caccia nei Siti individuati dai Piani di Azione dell’INFS-MATT per singole specie.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.7 - Ridefinizione della densità venatoria per ogni ATC sulla base della densità reale cioè tenendo conto del TASP destinato alla caccia al netto delle aree di protezione.	Suggerimento poco utile, in quanto già previsto e calcolato.
	11.8 - Verificare la sostenibilità della densità venatoria reale con le caratteristiche ambientali e le risorse faunistiche di ciascun ATC.	Verificato e coerente
	11.9 - Limitare la caccia nelle isole minori ai soli cacciatori residenti evitando l’accesso dei cacciatori extra ATC anche per la sola migratoria.	Già previsto
	11.10 - Individuare alcune aree contigue (esterne) ai parchi, ai Siti Natura 2000 ed alle riserve naturali da riservare alla caccia per i soli residenti come misura compensativa per i vincoli gravanti a livello locale.	Non è un obbligo, ma sarà valutato.
	11.11 - Subordinare lo spostamento di cacciatori tra gli ATC per la migratoria al rispetto dell’indice massimo di densità venatoria di ciascun ATC.	Non previsto dalla normativa vigente
	11.12 - Istituzione di almeno una Zona di Ripopolamento e Cattura per ogni provincia.	Non è un obbligo, ma sarà valutato.
	11.13 - Diminuire il limite massimo di superficie delle zone cinologiche a 100 ettari.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.14 - Verificare la coerenza delle zone cinologiche esistenti con i Siti Natura 2000, con le fasce di protezione esterne e con la Rete Ecologica Siciliana.	Verificato
	11.15 - Verificare la coerenza delle aziende faunistico venatorie e degli altri istituti di gestione faunistica esistenti con i Siti Natura 2000, con le fasce di protezione esterne e con la Rete Ecologica Siciliana.	Sarà svolta una verifica
	11.16 - Vietare la caccia alla Lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>), all’Allodola (<i>Alauda arvensis</i>), alla Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) ed alla Coturnice (<i>Alectoris graeca whittakeri</i>) sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti nei vari territori e dopo l’accertamento di uno stato di conservazione soddisfacente, al fine di riportare il prelievo alla consistenza delle specie.	Già accolta per Lepre italiana e Coturnice di Sicilia. Non accoglibile per Beccaccia ed Allodola, per mancanza di metodologia scientifica per una stima attendibile delle loro popolazioni in transito o svernanti.
	11.17 - Divieto dell’esercizio venatorio con l’uso del furetto.	Richiesta priva di motivazione
	11.18 - Applicare i criteri minimi per le ZPS (DM ottobre 2007) anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti nelle ZPS.	Non è un obbligo, ma sarà valutato.
	11.19 - All’interno dei Siti Natura 2000 di interesse faunistico ed in alcune fasce esterne per una distanza congrua, vietare l’ istituzione e la gestione di zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, ed ogni istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l’abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.	Non è un obbligo, ma sarà valutato.



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	11.20 - Prevedere che i ripopolamenti devono essere effettuati esclusivamente a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.	Non è un obbligo, ma sarà valutato.
	11.21 - Adottare misure regolamentari e divieti a tutela di particolari specie anche nelle aree esterne della Rete Ecologica Siciliana contigue ai Siti Natura 2000, ai Parchi ed alle Riserve Naturali e nei Corridoi Ecologici.	Sarà svolta una verifica
	11.22 - Adottare il divieto di uso dei pallini di piombo fissato per le zone umide anche lungo i fiumi per una fascia di 150 metri dalle sponde.	Già previsto
	11.23 - Ridefinire gli interventi di miglioramento ambientale specificandoli per grandi tipologie riferite ai diversi habitat, tendo conto delle previsioni di intervento dei Piani di Gestione, e formulando precise prescrizioni oltre all'obbligo della preventiva valutazione di incidenza. Formulare anche delle priorità per tipologie ed ambiti territoriali. Per i Siti Natura 2000 va garantito il rispetto delle indicazioni e delle priorità di intervento contenute nei Piani di Gestione.	Gli interventi di miglioramento ambientale sono dettagliatamente descritti e fanno riferimento a bibliografia citata nel PRFV. La Valutazione d'incidenza è prevista dalla normativa vigente.
	11.24 - Prevedere delle disposizioni di natura regolamentare nel rapporto fauna-agricoltura quali ad esempio: divieto di bruciatura delle stoppie e di pulitura del terreno con il fuoco, anticipo a marzo-aprile del divieto di sfalcio di prati e pascoli e superfici ritirate dalla produzione, uso di barra d'involto per le operazioni di mietitura e sfalcio ed esecuzione dei lavori dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno, ecc.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.25 - Prevedere tipologie di intervento a tutela della fauna selvatica, individuando priorità anche territoriali quali attraversamenti stradali, messa in sicurezza degli elettrodotti rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, ecc.	Già indicate
	11.26 - Prevedere misure regolamentari e divieti per impedire forme d'uso del territorio fortemente contrastanti con la conservazione della fauna selvatica e di alcune specie in modo particolare individuando priorità per tipologie di intervento e/o per ambiti territoriali (per esempio impianti eolici lungo le rotte di migrazione, urbanizzazioni o intensificazione delle attività agricole in aree caratterizzate da popolazioni localizzate, utilizzazioni forestali in ambienti caratterizzati dalla presenza di specie di particolare interesse conservazionistico, prescrizioni sui lavori forestali in termini di computabilità con i cicli biologici della fauna, ecc).	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.27 - Prevedere l'obbligo di idonee dotazioni personali ed ulteriori disposizioni regolamentari per aumentare la sicurezza individuale, prevenire gli incidenti di caccia e garantire ulteriormente la pubblica incolumità.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.28 - Vietare l'uso di imbarcazioni e di natanti di qualunque genere per la caccia nelle zone umide ed anche per il solo recupero della selvaggina abbattuta.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.29 - Prevedere che in tutti gli istituti faunistico-venatori e nelle zone cinologiche le attività si svolgano nel rispetto dei periodi caccia come per il resto del territorio.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.30 - Rivedere le rotte di migrazione, ampliandole, anche alla luce della sostanziale diversità con quelle contenute e confermate nelle precedenti pianificazioni.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	11.31 - Completare l'individuazione dei valichi montani che appaiono sottodimensionati.	Non accolta.
	11.32 - Completare il corredo cartografico per quanto riguarda le aree percorse da incendio individuando anche una modalità di consultazione web per disporre annualmente degli aggiornamenti.	Già prevista
	12.1 - Correggere i dati di base e ricalcolare il territorio urbanizzato e quello agro-silvo-pastorale.	Accolta
	12.2 - Correggere i dati di base utilizzando per la distribuzione degli habitat anche i dati dei Piani di Gestione (1:10.000 per gli habitat interni ai Siti Natura 2000) e i dati della Carta degli Habitat-(1:10.000 - ARTA - giugno 2009) per gli habitat esterni.	Parzialmente accolta
	12.3 - Verificare i dati di base su superfici boscate con i dati del Piano Forestale Regionale.	Sarà svolta una verifica
	12.4 - Utilizzare Carta della Natura come carta tematica di analisi e non come carta di progetto finale, integrando le informazioni, ove necessario, con alcuni documenti più aggiornati (PdG Siti Natura 2000, Piano Regionale Forestale, Piani Paesistici già adottati o in via di adozione, ecc).	Parzialmente accolta



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	12.5 - Redigere un apposito elaborato con cui indicare chiaramente i metodi di calcolo e i risultati conseguenti relativi a individuazione del TASP, sovrapposizioni tra tematismi che si elidono, antropizzato di AA.NN.PP e Siti natura 2000 che non concorrono al limite di protezione, ecc, indicando la fonte dei file shp in modo da rendere verificabili in ogni momento i calcoli e le decisioni finali.	Già inserito
	12.6 - Riorganizzare ed integrare il corredo cartografico secondo i seguenti standard minimi: <ul style="list-style-type: none"> • carte in scala 1:50.000 per le analisi a livello regionale e per le previsioni di carattere strategico; • carte in scala 1:25.000 per le analisi e le previsioni attuative di Piano a livello provinciale; • carte in scala 1:10.000 per le previsioni territoriali di Piano a fini gestionali. 	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	12.7 - Redigere le Carte con base topografica leggibile. Per le carte con sovrapposizione di tematismi, redigerle in modo da apprezzare le informazioni dei layer sottostanti, evitando (come in atto) campiture coprenti che cancellano le informazioni sottostanti.	Sarà svolta una verifica sulle proposta
	12.8 - Redigere la Carta di dettaglio degli Ambiti Territoriali di Caccia e la Carta dei Comprensori Omogenei come documenti indispensabili di piano.	Già previsto per gli ATC
	12.9 - Integrare la cartografia riportando i perimetri di: <ul style="list-style-type: none"> • aziende faunistico-venatorie; • centri di produzione di selvaggina; • aziende agro venatorie; • zone cinologiche. 	Non accolta. Non vi è un obbligo normativo circa la realizzazione della carta di distribuzione. Tali istituti, sono peraltro tabellati ed identificabili sul territorio.
	12.10 - Indicare in maniera esaustiva le zone destinate a divieto di caccia permanente per l'interesse conservazionistico e per il raggiungimento del limite minimo di legge di aree destinate a protezione per ciascuna provincia e per ciascuna isola minore.	Il PRFV indica sia le aree sottoposte che le aree da sottoporre a protezione (vedi demani). Inoltre, a seguito della legge n.19 del 10 agosto 2011 la percentuale minima (20% su base regionale) di TASP da destinare alla protezione è stata raggiunta e quindi non vi è la necessità di dovere includere nuove aree alla tutela. Ciò non toglie che se durante l'applicazione del piano si ritiene che nuove aree siano da destinare alla tutela, il PRFV non lo impedisce.
	12.11 - Indicare chiaramente il regime di tutela vigente in ogni Sito Natura 2000, senza ambiguità nella formulazione del regime vigente e senza rinvii ad ulteriori atti. Le indicazioni di ciascun Piano di Gestione devono intendersi integrate dalle prime misure di conservazione individuate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. 22738 del 31.3.2010, che sono frutto della sistematizzazione e coordinamento delle indicazioni contenute in tutti i Piani di Gestione a livello regionale. Le indicazioni dei Piani di Gestione devono intendersi altresì integrate dalle disposizioni più restrittive a specifica tutela delle rotte di migrazione, individuate già con DA 2082/2009 (divieto dell'esercizio venatorio prima del 15 novembre).	Vi è scarsissima correlazione tra le misure proposte nei PdG e le misure indicate nella nota dell'ARTA.
	12.12 - Descrivere le caratteristiche ambientali e territoriali e gli obiettivi di gestione di ciascun Comprensorio omogeneo.	Accolta
	12.13 - Redigere le norme attuative per la regolamentazione dei comprensori omogenei (art. 15 comma 2 LR 33/97).	Il comma 2 dell'art.15 parla di "possibilità" e non di "obbligatorietà"
	12.14 - Correggere i dati territoriali e ricalcolare il territorio di ciascun ATC (territorio agrosilvopastorale venabile non soggetto a protezione).	Saranno rivisti
	12.15 - Descrivere le caratteristiche ambientali e territoriali di ciascun Ambito Territoriale di Caccia.	Accolta
	12.16 - Conseguentemente riorganizzare gli ATC secondo criteri di omogeneità, parità di trattamento e sostenibilità ambientale del prelievo.	Sarà verificato
	12.17 - Verificare la coerenza delle zone cinologiche, delle aziende	Sarà verificato



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	faunistico venatorie e degli altri istituti di gestione faunistica esistenti con i Siti Natura 2000 e con le relative fasce di protezione e con il resto della Rete Ecologica Siciliana così come definita nei documenti ed atti dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente.	
	12.18 - Redigere le Carte finali di Piano in scala non inferiore a 1/10.000 e con base topografica leggibile, anche per conferire certezza di diritto sulle norme d'uso vigenti in ciascun territorio.	In parte prevista
	12.19 - Eliminare dal testo della relazione di Piano riferimenti a modifiche legislative.	Non accolta
	12.20 - Rendere univoche le indicazioni contenute nella Relazione di Piano, nel Rapporto Ambientale e nella Relazione di Incidenza.	Sarà verificato
	12.21 - In materia di controllo della fauna all'interno delle aree naturali protette, riportare in maniera testuale le indicazioni di cui alla LR 12/2008.	Non necessario
	12.22 - Integrare la documentazione e le previsioni di Piano tenendo conto delle indicazioni relative ai Corridoi Ecologici e delle indicazioni dei PdG per le aree esterne ai Siti Natura 2000.	Accolte nelle parti ritenute accoglibili su basi tecnico-scientifiche e giuridiche.
	12.23 - Redigere un elaborato unico di natura regolamentare in modo da individuare in maniera compiuta ed esaustiva le disposizioni regolamentari attuative del Piano, distinte dalle analisi tematiche e dalle semplici indicazioni gestionali.	Accolta
	12.24 - Integrare la documentazione sulla Valutazione di Incidenza con particolare riguardo alle previsioni dell'allegato G e del DA 30.3.2007, agli habitat esterni e contigui ai Siti Natura 2000 al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.	Sarà verificato
	12.25 - Sottoporre il Piano Regionale Faunistico Venatorio a verifica finale di coerenza con il complesso della Rete Ecologica Siciliana così come definita nei documenti e nei provvedimenti dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.	Accolta
	12.26- Sottoporre il Piano Regionale Faunistico Venatorio a verifica finale di coerenza per quanto riguarda le forme e l'entità dei prelievi rispetto alla distribuzione e consistenza delle specie.	Sarà verificato dall'amministrazione
	12.27 - Sulla base delle correzioni ed integrazioni scaturenti dalle modifiche strutturali necessarie e dall'accoglimento delle osservazioni sottoporre a consultazione pubblica la nuova versione di Piano con allegati cartografici comprensibili e documentazione completa.	Non accolta
	12.28 - Acquisire sul Piano il parere in materia di Valutazione di Incidenza degli Enti Gestori delle Aree naturali protette e del Servizio 4-DRA ai sensi del DA 30 marzo 2007 e smi.	Già richiesto

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
LEGAMBIENTE - Ente gestore R.N.	A.1 - I dati sul territorio antropizzato relative alle Province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani ed alle Isole Pelagie sono errati. Ripetendo i calcoli sugli stessi file (Carta Natura 1:50.000 e viabilità) utilizzati per la redazione del Piano ed utilizzando le stesse categorie di uso del suolo indicate nella relazione di Piano, la superficie urbanizzata totale dell'isola maggiore è pari a 130.351,9 ettari e non a 155.085,9 ettari come risultante dalla somma dei dati in Tabella 73. Pertanto sono errati anche i calcoli di urbanizzato per le Isole Pelagie e le elaborazioni contenute nelle tabelle da pagina 223 in poi.	Accolta. I calcoli saranno corretti



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>A.2 - L'attribuzione di un 15% forfetario a tutte le province e a tutte le isole minori per calcolare l'urbanizzato sparso appare privo di qualunque presupposto teorico e di ogni riscontro pratico attese le enormi differenze esistenti tra province e tra isole in quanto ad antropizzazione.</p> <p>Il criterio utilizzato dal piano appare quindi privo di motivazione tecnica e produce un effetto distorto e sviante in quanto abbassa in maniera generalizzata l'estensione del territorio agrosilvopastorale e conseguentemente la superficie da sottoporre a protezione (minimo 25% del TASP). Determina altresì un effetto distorsivo sulla densità venatoria reale.</p> <p>Basta confrontare l'uso del suolo del comprensorio delle Rupi di Marianopoli (SIC 1TA050009 e RNI Lago Sfondato) e quello di Carini (RNI Grotta di Carburangeli) per rendersi conto che non esistono condizioni medie da applicare a tutta la Sicilia. Analogo risultato produce il confronto tra l'isola di Lampedusa e l'isola di Linosa.</p>	<p>Non accolta. L'attribuzione di una percentuale forfetaria di territorio urbanizzato non è privo di presupposto teorico, ma rappresenta un opportuno correttivo come consigliato a pag. 22 del "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" prodotto dall'I.N.F.S. (Documenti Tecnici, n. 15). Inoltre il calcolo del 15% non è generalizzato, ma è stato calcolato per ogni ATC;</p>
	<p>A.3 - In conseguenza di quanto sopra non sono corretti i dati sul territorio ASP e le successive analisi e proposte di Piano.</p>	<p>Accolta. I dati saranno corretti in relazione alla metodologia utilizzata per il modello di calcolo previsto.</p>
	<p>A.4 - L'elenco delle Aree naturali protette e i dati di superficie sono in alcuni casi errati e non tengono conto del fatto che alcuni originari provvedimenti istitutivi sono stati modificati.</p> <p>Si segnala in modo particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estensione Riserva Naturale Lago Sfondato: ha 43,70; - estensione Riserva Naturale Grotta di Carburangeli: ha 4,56; - estensione Riserva Naturale Grotta di S. Angelo Muxaro: ha 20. 	<p>Accolta. I dati saranno corretti</p>
	<p>A.5 - Nelle tabelle e nei calcoli di superficie dei Siti Natura 2000 non è stato tenuto conto dei siti riguardanti fondali o ambiti marini che vanno esclusi in quanto non hanno alcun nesso con la gestione faunistica e la regolamentazione della caccia.</p>	<p>Osservazione errata. Per i calcoli sono state sottratte le superfici dei Siti Natura 2000 ricadenti in mare</p>
	<p>A.6 - I dati sulla densità venatoria non sono corretti in quanto vengono riportati soltanto i dati dei cacciatori residenti negli ATC, mentre i cacciatori realmente autorizzati ad esercitare la caccia in ciascun ATC sono di gran lunga superiori e dipendono dall'indice massimo fissato (vedasi per ultimo DA 13 luglio 2011 su GURS parte I n. 32 del 29 luglio 2011).</p>	<p>Osservazione errata. Il calcolo della densità venatoria è corretto. Le norme definiscono la densità venatoria come rapporto tra numero di cacciatori e territorio agro-silvo-pastorale (L.N. 157/92, art. 14 comma 3 e L.R. 357/92 art 22 comma 4). L'autorizzazione ad accedere all'interno di un ATC diverso da quello di residenza aumenta la densità venatoria dell'ATC, ma non viene superata la soglia massima prevista.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>A.7 - I dati sulla estensione degli ATC sono errati (Tabella 84 -pag. 239 e seguenti). La legge definisce gli ATC come porzione di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla gestione programmata della caccia.</p> <p>Si tratta quindi del territorio ASP venabile al netto della porzione di territorio ASP destinato a protezione. Pertanto il totale dell'estensione di tutti gli ATC deve necessariamente essere inferiore al totale del territorio agro-silvo-pastorale regionale.</p> <p>Cio' invece non accade e basta confrontare il totale di tabella 84 con il totale di tabella 75 e seguenti. Infatti nel Piano è stato erroneamente assunto come territorio agrosilvopastorale dell'ATC il territorio agrosilvopastorale di tutti i comuni in cui ricade l'ATC.</p> <p>Pertanto sono state indicate estensioni di ATC errate e i dati della Tabella 84 e quelli delle schede descrittive di ciascun ATC da pagina 240 in poi sono pure difformi da quelli ricavabili dalla Carta degli Ambiti Territoriali allegata alla proposta di Piano.</p>	<p>I dati sulla estensione degli ATC saranno corretti. E' errata la definizione riportata nella tabella 84 che sarà corretta.</p>
	<p>A.8 - La Carta degli habitat allegata alla proposta di Piano contiene previsioni in parte in contrasto con le carte degli habitat dei Piani di Gestione già approvati dall'ARTA ed anche con la Carta degli Habitat esterni ai Siti Natura 2000 (giugno 2009) redatta dall'ARTA nell'ambito del POR Sicilia - Misura 1.11</p>	<p>La Carta degli habitat sarà aggiornata non appena verranno trasmessi gli shapefiles da parte dell'ARTA</p>
	<p>A.9 - In alcuni punti Relazione di Piano, Rapporto Ambientale e Relazione di Incidenza contengono previsioni tra loro discordanti e non appaiono univoche e certe le previsioni finali di Piano anche ai fini della loro valutazione (esempi per tutti: modalità di raggiungimento del 25% di protezione; norme vigenti a regime sui Siti Natura 2000).</p>	<p>Verificato</p>
	<p>B.1 - Il Piano è privo della "Mappa regionale faunistico-ambientale" e della "Carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche" previste dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge regionale 33/1997. Le piccole cartine inserite nel corpo della relazione non hanno recepito le indicazioni sulla distribuzione delle specie faunistiche contenute nei Piani di Gestione delle riserve naturali e dei siti in esame e sui nuovi formulari natura 2000.</p> <p>Tutto ciò rileva non solo per completezza della documentazione di analisi e di base ma anche ai fini della verifica di coerenza con la presenza delle Riserve Naturali e dei Siti Natura 2000 in esame e di valutazione della compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	<p>Accolta. Le mappe saranno aggiornate. Le indicazioni sulla distribuzione delle specie faunistiche saranno aggiornate solamente se i dati sono reali e coerenti con il modello cartografico previsto per il piano (UTM WGS84 con maglia 10 km). Non saranno utilizzati informazioni derivate da distribuzioni potenziali in relazione agli habitat ritenuti idonei alla specie..</p>
	<p>B.2 - Non è stata redatta alcuna Carta riportante l'ubicazione dei seguenti istituti faunistico-venatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aziende faunistico-venatorie; - centri di produzione della selvaggina; - aziende agro venatorie; - zone cinologiche ed allenamento cani. <p>Tutto ciò rileva non solo per completezza della documentazione di analisi e di base ma anche ai fini della verifica di coerenza con la presenza delle Riserve Naturali e dei Siti Natura 2000 in esame e di valutazione della compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	<p>Non accolta. Non vi è un obbligo normativo circa la realizzazione della carta di distribuzione. Tali istituti, peraltro tabellati ed identificabili sul territorio, non ricadono all'interno di riserve naturali. Per quanto attiene i Siti Natura 2000, la coerenza verrà verificata in ambito di Valutazione d'incidenza.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>B.3 - Manca la descrizione delle caratteristiche territoriali, ambientali e faunistiche di ciascun ATC.</p> <p>Tutto ciò rileva non solo per completezza della documentazione di analisi e di base ma anche ai fini delle verifiche di coerenza con la presenza delle Riserve Naturali e dei Siti Natura 2000 in esame e di valutazione della sostenibilità del prelievo nei comprensori in oggetto.</p>	Accolta
	<p>B.4 - Manca la carta di dettaglio degli ATC.</p> <p>A pagina 240 della proposta di Piano si afferma incredibilmente che le carte di dettaglio degli ATC “saranno prodotte in scala 1:10.000 entro sei mesi dall’approvazione del piano”.</p> <p>E’ del tutto evidente che tale previsione è inaccettabile in quanto gli ATC costituiscono il principale istituto per pianificare e regolamentare l’attività venatoria ed il nuovo Piano approvato non può certo essere privo di tale documento essenziale sia per dare certezza alle previsioni applicative sia anche ai fini delle verifiche di coerenza dei criteri adottati, con la presenza delle Riserve Naturali e dei Siti Natura 2000 in esame e di valutazione della compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	L’affermazione che le carte di dettaglio degli ATC “saranno prodotte in scala 1:10.000 entro sei mesi dall’approvazione del piano” non ha nulla di incredibile. Al piano saranno allegate le carte degli ATC in scala 1:25.000 ritenute sufficienti per il tipo di pianificazione, le cui miniature sono già contenute all’interno del piano. Successivamente per una migliore lettura potranno essere prodotte le carte in scala 1:10.000.
	<p>B.5 - Non esiste alcun documento di dettaglio sui comprensori omogenei di cui non solo non vengono definite le caratteristiche ambientali e le finalità gestionali, ma non si riesce nemmeno ad apprezzare quali comuni ne fanno parte e se ricadono su più province (l’unica carta è la figura 117 formato francobollo inserita nel testo della relazione).</p> <p>Non sono state redatte le norme attuative per la regolamentazione dei comprensori omogenei previste dal comma 2 dell’articolo 15 della LR 33/1997.</p> <p>Tutto ciò rileva non solo per completezza della documentazione di analisi e di base ma anche ai fini della verifica di coerenza con la presenza delle Riserve Naturali e del Siti Natura 2000 in esame e di valutazione della compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	Accoglibile in parte
	<p>B.6 - Non è stato richiesto il parere agli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette sulla Valutazione di Incidenza obbligatorio ai sensi del DA 30 marzo 2007 e smi.</p>	Il parere verrà chiesto per ogni azione prevista dal piano che dovrà ricadere all’interno dei siti Natura 2000.
	<p>B.7 - La relazione sulla Valutazione di Incidenza è priva della documentazione minima per legge prevista dall’allegato G dei DD. PP. RR. 357/97 e 120/2003 e dal DA 30 marzo 2007 e smi.</p>	La documentazione minima è stata concordata con l’Ente competente ed in linea con i contenuti dell’Allegato G
	<p>B.8 - La documentazione sulla Valutazione di Incidenza del Piano non contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcun elaborato sulla presenza delle specie di particolare interesse conservazionistico presenti anche nelle aree esterne ai Siti Natura 2000 dove viene previsto l’esercizio della caccia; • alcun elaborato che evidenzia la distribuzione degli habitat esterni così come desumibili dalla Carta degli habitat in scala 1:10.000 redatta nell’ambito del POR Sicilia 2000-2006 - Misura 1.11 e validata dall’ARTA nel giugno 2009; • alcun elaborato sugli habitat esterni alle ZPS, oggetto di tutela ai sensi dell’art. 42 della Legge 96/2010 (legge comunitaria 2009). 	<p>Verificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tabelle 1-4 riportano l’elenco delle specie di fauna vertebrata terrestre presenti su tutto il territorio regionale, anche all’esterno dei Siti Natura 2000 • le carte di distribuzione di alcune specie di interesse comunitario sono contenute all’interno della proposta di piano, per altre non è stata prodotta alcuna carta di distribuzione per motivi di tutela, perché oggetto di mirati atti di bracconaggio per motivi collezionistici. • l’elenco degli habitat, inclusi quelli esterni ai Siti Natura 2000, è riportato nella tabella 5 della Valutazione d’incidenza e la loro distribuzione può essere dedotta dalla consultazione di Carta Natura in scala 1:50.000.



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	B.9 - Le analisi e le previsioni di Piano non tengono conto delle prime Misure di conservazione per i Siti Natura 2000 e per alcune specie di particolare interesse conservazionistico già emanate con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente.	Le misure di conservazione emanate dall'ARTA con una nota del dirigente generale n. 22738 del 31/3/10, oltre ad essere limitate nel tempo, facendo riferimento solo alla stagione venatoria 2010/11, non possono essere considerate le misure di conservazione previste dall'Articolo 4 del DPR 357/97, in quanto queste devono essere indirizzate alle specie d'interesse comunitario. La nota invece, pone il divieto di caccia in siti Natura 2000, in assenza di un'analisi che possa dimostrare l'incidenza negativa ed in contrasto con le indicazioni di alcuni PdG, ed inoltre fa riferimento a specie d'interesse venatorio (Beccaccia, Allodola, Quaglia, Tortora e Lepre italiana). Non si tratta, quindi, di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione" (adottato dalla nota) dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.
	B.10 - Il Piano non indica le zone da sottoporre a protezione con particolare riguardo alle nuove oasi di protezione o ai divieti di caccia permanenti per conseguire la tutela delle emergenze faunistiche ed il raggiungimento comunque del limite minimo di protezione del 25% per ogni provincia e per ogni isola minore obbligatorio per legge e non derogabile.	Verificato. Il piano indica i divieti di caccia permanenti ed utilizzati per il calcolo della percentuale di superficie agro-silvo-pastorale destinata a protezione (parchi, riserve, oasi, buffer della viabilità, ecc.). La norma non obbliga che la superficie destinata a protezione debba essere geograficamente sempre la stessa per tutta la validità del piano, ma può essere costituita da una parte "fissa" (parchi, riserve, oasi, ecc) e da una parte "variabile" che l'amministrazione può identificare annualmente, nel rispetto sempre della percentuale di protezione prevista dalle norme.
	B.11 - Manca l'individuazione del fabbisogno finanziario specificatamente previsto dall'articolo 15 comma 6 della LR 33/97.	Solamente nella fase finale della strutturazione del piano sarà possibile individuare, valutare ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati
	B.12 - Il Piano contiene valutazioni e proposte di modifica della legislazione vigente che eccedono dalle finalità di piano.	Non accolta. Le valutazioni e le proposte di modifica della legislazione vigente sono correlate con alcune delle problematiche di gestione faunistica e pertanto si ritengono pertinenti con il contenuto del piano, anche in considerazione che nessuna norma impedisce di poterle trattare.
	B.13 - Il Piano è privo di dati quantitativi sulla presenza e distribuzione delle specie di interesse venatorio e quindi non si comprende come sia stato ritenuto che il prelievo ipotizzato sia realmente commisurato alle risorse faunistiche ed al conseguimento della densità ottimale (obiettivi specificatamente posti dall'articolo 14 comma 1 e dall'articolo 22 comma 1 LR 33/97).	Il piano riporta alcune mappe di distribuzione delle specie di interesse venatorio ed i risultati di conteggi di specie meritevoli di interesse conservazionistico, oltre ai dati contenuti sui tesserini venatori. In ogni caso, anche l'ISPRA, in assenza di dettagliati dati quantitativi, di dettagliati dati sulla presenza e sulla distribuzione delle specie in Italia, indica alle regioni specie e quantità ammissibili. Rispettando annualmente, con il calendario venatorio, le indicazioni "prudenziali" dell'ISPRA circa le specie e le quantità soggette a prelievo, la densità ottimale delle specie viene quindi garantita. L'art. 14 comma 1 della L.R. 33/97 indica "il conseguimento delle densità ottimali" come obiettivo da raggiungere, in assenza del quale non viene vietato l'esercizio



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		venatorio, ma regolamentato attraverso il calendario venatorio. Per quanto attiene all'art. 22 comma 1 della stessa legge, il prelievo venatorio è commisurato alle risorse faunistiche, sulle quali si esprime l'ISPRA annualmente in sede di parere al calendario venatorio.
	B.14 - Il Piano manca della verifica del rispetto dei criteri di omogeneità nell'individuazione degli ATC. In realtà i criteri fissati dal legislatore per la individuazione degli ATC sono stati disattesi come dimostrano gli stessi dati quantitativi contenuti nel Piano (superficie ASP, superficie venabile, densità cacciatori residenti, densità cacciatori complessivamente autorizzati). Il Piano non contiene quindi la riorganizzazione degli ATC (che vengono assunti acriticamente dalla precedente programmazione) come obbligatoriamente previsto dalla normativa ed in ultimo dall'articolo 22 comma 3 della LR 33/97.	La norma vigente indica la "possibilità", e non l'"obbligatorietà" che gli ATC siano omogenei. L'Amministrazione ritiene che l'attuale suddivisione degli ATC, meglio soddisfi le capacità di controllo e gestione di queste unità territoriali.
	C.1 - Per gli aspetti generali si ripropongono le osservazioni di cui al punto 3-Piani e Programmi e punto 4-Documenti strategici presentate dallo scrivente Ente Gestore-SCMA con nota prot. 090/rm/vas/prfv del 10 maggio 2011 in sede di Consultazione preliminare.	Si rimanda agli esiti della consultazione preliminare
	C.2 - Nello specifico delle aree protette in esame si osserva che non risultano consultati i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 anche per le previsioni riguardanti le aree esterne ed i previsti corridoi ecologici.	Verificato. I corridoi ecologici identificati all'interno dei piani di gestione sono molto generici e non tengono conto delle reali esigenze di nicchia ecologica delle diverse entità faunistiche.
	C.3 - Nello specifico delle aree protette in esame si osserva che l'elenco delle specie faunistiche e degli habitat e conseguentemente la loro distribuzione non sono aggiornati con le indicazioni contenute nei Piani di Gestione, con le carte di distribuzione allegate e con i nuovi formulari redatti relativamente alle caratteristiche di ciascun Sito Natura 2000.	Accolta. Le mappe saranno aggiornate solamente se i dati sono reali e coerenti con il modello cartografico previsto per il piano (UTM WGS84 con maglia 10 km). Non saranno utilizzate informazioni derivate da distribuzioni potenziali in relazione agli habitat ritenuti idonei alla specie.
	C.4 - Nello specifico delle aree protette in esame non risulta alcun riferimento ai seguenti documenti che prevedono già specifiche misure di conservazione per siti e/o specie: - Piano di Azione per il Lanario; - Piano di Azione per il Falco della Regina; - Piano di Azione per il Marangone dal ciuffo, e gli altri redatti dall'ISPRA-MATT e dalla Commissione UE, che non si citano per brevità.	Accolta
	C.5 - Nello specifico delle aree protette in esame non risulta alcun riferimento: • alla rotta di migrazione che congiunge il complesso di Santa Ninfa con quello della Rocca di Entella, puntualmente definito nel PdG (tavola 22) e già presente in tutti i precedenti Piani regionali faunistico Venatori e di cui si chiede la riproposizione; • al necessario sistema di collegamento tra il SIC delle Rupi di Marianopoli e le emergenze naturalistiche circostanti (Oasi di protezione della Scala, RN Lago Sfondato, Rupi di Chibbo', ecc), puntualmente definito nel PdG (tavola 19) e di cui si chiede l'inserimento nel Piano in esame; • alla tutela e gestione delle aree individuate dalla Carta dei Corridoi Ecologici già approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel luglio 2005.	Le pagg 105-106 del PFV già ripropongono la direttrice, inclusa nei precedenti piani, che include anche il percorso, il cui spessore cartografico disegnato nella tavola 22 del Piano di gestione indicato, è di appena 100 metri. Il piano di gestione riporta genericamente le specie in transito, ma non riporta dati sulla consistenza numerica dei contingenti in transito e neppure un calendario dettagliato che potrebbero essere utili per la pianificazione. La Carta dei corridoi ecologici è poco utile alla pianificazione faunistica, in quanto le specie animali hanno ecologie ed etologie differenti tra loro, che non possono essere territorialmente sovrapponibili (il corridoio ecologico di una testuggine palustre non può essere lo stesso di un avvoltoio grifone).



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>D.1 - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Prima) N. 01205/2011 REG.PROV.COLL. camera di consiglio del 5 maggio 2011 “..... L’istituzione della zona cinologica oggetto dei provvedimenti impugnati è avvenuta nei pressi del S.I.C. codice Rete Natura ITA050006 (in gran parte coincidente con la Riserva naturale orientata “Monte Conca”) e più precisamente a due chilometri di distanza secondo le Amministrazioni resistenti e la controinteressata, a circa 900 metri secondo la Onlus ricorrente.</p> <p>Può prescindere, in questa sede, dall’esatta individuazione della distanza in questione, poiché in entrambi i casi l’istituzione della zona cinologica de qua avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 6 n. 3 della direttiva Habitat e dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 357/97.</p> <p>Come ricordato anche da questo Tribunale nella recente pronuncia n. 546 del 23.3.2011 “La valutazione di incidenza... deve essere effettuata secondo il noto principio comunitario di precauzione, tenendo conto non solo degli effetti direttamente causati dalle attività consentite sui siti, ma anche degli effetti indiretti causati dalle attività esterne agli stessi: “a norma dell’art. 6 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.</p> <p>.....</p> <p>E’ fin troppo evidente che l’istituzione “di una zona cinologica destinata all’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia” a così breve distanza da un S.I.C. ove esistono numerose specie animali protette costituisce un pericolo di pregiudizio per quest’ultime, sicché essa non può che essere sottoposta a previa valutazione d’incidenza”.</p>	<p>Si tratta di una considerazione di carattere generale che non necessita di chiarimenti.</p>
	<p>D.2 - Consiglio di Stato, VI sez., 7 luglio 2003. “ai fini della individuazione della pressione venatoria tollerabile occorre tenere conto che il territorio di ciascuna regione in cui potrà essere consentita l’attività venatoria non corrisponde alla totalità di quello agro-silvo-pastorale, perché ad esso vanno sottratte le superfici destinate agli istituti di protezione della fauna e quelle di fatto inidonee alla fauna selvatica o comunque inagibili per il cacciatore, quali le aree di rispetto delle vie di comunicazione ed agli immobili presenti nel territorio”.</p>	<p>Si tratta di una considerazione di carattere generale che non necessita di chiarimenti.</p>
	<p>E.1 - Si ripropongono le osservazioni di cui al punto 1- Metodologia del processo di valutazione e punto 2-Inquadramento generale e contenuti del Piano presentate dallo scrivente Ente Gestore-SCMA con nota prot. 090/rn/vas/prfv del 10 maggio 2011 in sede di Consultazione preliminare.</p>	<p>Si rimanda agli esiti della consultazione preliminare</p>
	<p>E.2 - Le osservazioni di cui ai precedenti paragrafi A-Errori nei dati e nella documentazione di base,</p>	<p>Considerazioni generiche senza alcun preciso riferimento.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>B-Assenza di documenti, riferimenti, indicazioni obbligatorie per legge, C-Mancata consultazione di altri piani e programmi e documenti strategici, e le criticità rilevate inficiano l'impianto metodologico di costruzione del Piano e implicano conseguenti integrazioni e modifiche.</p>	
	F. LIMITI NEL QUADRO AMBIENTALE	
	<p>F.1 - Si ripropongono le osservazioni di cui al punto 5-Contenuti del Rapporto Ambientale presentate dallo scrivente Ente Gestore-SCMA con nota prot. 090/rn/vas/prfv del 10 maggio 2011 in sede di Consultazione preliminare.</p>	Si rimanda agli esiti della consultazione preliminare
	<p>F.2 - Le osservazioni di cui ai precedenti paragrafi A-Errori nei dati e nella documentazione di base, B-Assenza di documenti, riferimenti, indicazioni obbligatorie per legge, C-Mancata consultazione di altri piani e programmi e documenti strategici, e le criticità rilevate inficiano i contenuti del Rapporto Ambientale e le valutazioni di sostenibilità/non incidenza del Piano e implicano conseguenti integrazioni e modifiche.</p>	Considerazioni generiche senza alcun preciso riferimento.
	G. LIMITI NEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI	
	<p>G.1 - Si ripropongono le osservazioni di cui al punto 6-Obiettivi ambientali, 7-Proposte utili per l'analisi del contesto ambientale, 8-Integrazioni per la redazione del Rapporto Ambientale, presentate dallo scrivente Ente Gestore-SCMA con nota prot. 090/rn/vas/prfv del 10 maggio 2011 in sede di Consultazione preliminare.</p>	Si rimanda agli esiti della consultazione preliminare
	<p>G.2 - Le osservazioni di cui ai precedenti paragrafi A-Errori nei dati e nella documentazione di base, B-Assenza di documenti, riferimenti, indicazioni obbligatorie per legge, C-Mancata consultazione di altri piani e programmi e documenti strategici, e le criticità rilevate inficiano i contenuti del Rapporto Ambientale e le valutazioni di sostenibilità/non incidenza del Piano e implicano conseguenti integrazioni e modifiche.</p>	Considerazioni generiche senza alcun preciso riferimento.
	H. LIMITI NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI	
	<p>H.1 - Si ripropongono le osservazioni di cui al punto 6-Obiettivi ambientali, 7-Proposte utili per l'analisi del contesto ambientale, 8-Integrazioni per la redazione del Rapporto Ambientale, presentate dallo scrivente Ente Gestore-SCMA con nota prot. 090/rn/vas/prfv del 10 maggio 2011 in sede di Consultazione preliminare.</p>	Si rimanda agli esiti della consultazione preliminare



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>H.2 - I dati sulla densità venatoria sono errati, in quanto sono stati presi in esame solo i cacciatori residenti (e non quelli complessivamente ammessi) ed è stato considerata erroneamente come superficie di ciascun ATC il totale della superficie agro-silvo-pastorale dei comuni interessati senza detrarre le aree sottoposte a protezione.</p> <p>Pertanto le considerazioni sulla sostenibilità del prelievo e sulla non incidenza negativa della caccia nei termini previsti dal PRFV sono prive di qualunque presupposto e riscontro oggettivi.</p>	<p>Osservazione errata. Il calcolo della densità venatoria è corretto. Le norme definiscono la densità venatoria come rapporto tra numero di cacciatori e territorio agro-silvo-pastorale (L.N. 157/92, art. 14 comma 3 e L.R. 357/92 art 22 comma 4). L'autorizzazione ad accedere all'interno di un ATC diverso da quello di residenza aumenta la densità venatoria dell'ATC, ma non viene superata la soglia massima prevista.</p>
	<p>H.3 - Il Piano è privo di dati quantitativi sulla presenza e distribuzione delle specie di interesse venatorio e quindi non si comprende come sia stato ritenuto che il prelievo ipotizzato sia realmente commisurato alle risorse faunistiche ed al conseguimento della densità ottimale (obiettivi specificatamente posti dall'articolo 14 comma 1 e dall'articolo 22 comma 1 LR 33/97).</p>	<p>Il piano riporta alcune mappe di distribuzione delle specie di interesse venatorio ed i risultati di conteggi di specie meritevoli di interesse conservazionistico, oltre ai dati contenuti sui tesserini venatori. In ogni caso, anche l'ISPRA, in assenza di dettagliati dati quantitativi, di dettagliati dati sulla presenza e sulla distribuzione delle specie in Italia, indica alle regioni specie e quantità ammissibili. Rispettando annualmente, con il calendario venatorio, le indicazioni "prudenziali" dell'ISPRA circa le specie e le quantità soggette a prelievo, la densità ottimale delle specie viene quindi garantita.</p> <p>L'art. 14 comma 1 della L.R. 33/97 indica "il conseguimento delle densità ottimali" come obiettivo da raggiungere, in assenza del quale non viene vietato l'esercizio venatorio, ma regolamentato attraverso il calendario venatorio. Per quanto attiene all'art. 22 comma 1 della stessa legge, il prelievo venatorio è commisurato alle risorse faunistiche, sulle quali si esprime l'ISPRA annualmente in sede di parere al calendario venatorio.</p>
	<p>H.4 - Gli interventi di miglioramento ambientale sono descritti in maniera generica e senza riferimento alcuno ai Siti Natura 2000 o agli habitat di interesse comunitario su cui si può potenzialmente intervenire.</p> <p>Per gli ambienti forestali e preforestali non si fa alcun riferimento alle indicazioni e prescrizioni del Piano Forestale Regionale.</p> <p>Gli interventi di miglioramento ambientale sono stati definiti senza consultare i Piani di gestione dei Siti Natura 2000 che contengono ampie, articolate e circostanziate previsioni in materia.</p> <p>Pertanto le considerazioni sulla compatibilità ambientale di tali previsioni di Piano e sulla non incidenza negativa delle stesse è destituita di qualunque presupposto.</p>	<p>Diversamente da quanto sostenuto, gli interventi di miglioramento ambientale sono dettagliatamente descritti e fanno riferimento a bibliografia citata nel PRFV.</p> <p>Diversamente da quanto sostenuto, gli interventi di miglioramento ambientale sono dettagliatamente descritti e fanno riferimento a bibliografia citata nel PRFV.</p> <p>Gli interventi di miglioramento ambientale riportati nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 risultano piuttosto generici e meno approfonditi di quelli riportati nel PRFV.</p> <p>Il Piano Forestale Regionale non è stato ancora approvato.</p>
	<p>H.5 - Le osservazioni di cui ai precedenti paragrafi</p> <p>A-Errori nei dati e nella documentazione di base,</p> <p>B-Assenza di documenti, riferimenti, indicazioni obbligatorie per legge,</p> <p>C-Mancata consultazione di altri piani e programmi e documenti strategici,</p> <p>E-Limiti di carattere metodologico,</p> <p>F-Limiti nel quadro ambientale</p> <p>G-Limiti negli obiettivi ambientali</p> <p>e le criticità rilevate inficiano i contenuti del Piano, del Rapporto Ambientale e della Relazione di Valutazione di Incidenza e implicano conseguenti integrazioni e modifiche.</p>	<p>Considerazioni generiche senza alcun preciso riferimento.</p>
	<p>I. LIMITI NELLE MISURE DI</p>	



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	MONITORAGGIO	
	I.1 - Si ripropongono le osservazioni di cui al punto 6-Obiettivi ambientali e 7-Proposte utili per l'analisi del contesto ambientale, presentate dallo scrivente Ente Gestore-SCMA con nota prot. 090/rn/vas/prfv del 10 maggio 2011 in sede di Consultazione preliminare.	Si rimanda agli esiti della consultazione preliminare
	I.2 - In ciascun Piano di Gestione dei Siti in esame sono contenuti programmi di monitoraggio che riguardano anche specie faunistiche di interesse venatorio e che potrebbero costituire un utile terreno di collaborazione tra Assessorato Risorse Agricole ed Enti gestori. Tali programmi non risultano essere stati consultati per la redazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio e se ne chiede quindi l'integrazione.	Non accolta. Sarebbero dovuti essere gli enti gestori a consultare, durante la stesura dei piani di gestione, gli uffici dell'Assessorato Risorse Agricole per definire i programmi di monitoraggio relativi alla fauna selvatica., nella considerazione che da anni l'Assessorato utilizza protocolli metodologici di monitoraggio concordati anche con l'ISPRA.
	I.3 - Non è definito compiutamente il sistema di monitoraggio VAS del Piano e le modalità di apportare correttivi in corso d'opera.	Verificato. I correttivi potranno essere apportati qualora venissero evidenziati dal sistema di monitoraggio difetti di applicazione del PFV. Se fossero noti i difetti del PFV durante la sua redazione sarebbe logico intervenire durante la sua stesura ed eliminare tali difetti.
	L. PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE PREVISIONI DI PIANO	
	L.1 - Specificare in modo chiaro ed univoco che "L'attività venatoria, ove consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, deve essere esercitata nel rispetto di criteri di pianificazione e prelievo rapportato alla consistenza delle popolazioni delle specie. L'esercizio dell'attività venatoria si svolgerà nel rispetto dei principi di legame del cacciatore con il territorio, fissazione del prelievo in funzione della dinamica delle popolazioni, determinazione della densità venatoria in funzione della capacità di carico del Sito, rispetto dei cicli biologici delle specie protette e di quelle di maggiore interesse conservazionistico."	Verificato.
	L.2 - Istituzione delle seguenti oasi di protezione o zone a divieto di caccia permanente per fini di conservazione: Provincia di Agrigento • SIC Macalube di Aragona • Provincia di Caltanissetta • SIC Monte Mimiani e Rupe di Marianopoli Provincia di Trapani • SIC Monti di S.Ninfa e Gibellina • Area circostante il Castello di Rampinzeri, acquisita con i fondi POR 2000-2006 Misura 1.11 - Rete Ecologica Siciliana	Documentazione assente o insufficiente.
	L.3 - Individuazione della Rotta di Migrazione Monti di Santa Ninfa – dorsale di Poggioreale – ZPS Grotta di Entella definita nel Piano di Gestione SIC Monti di S.Ninfa (e già presente nei precedenti PFVR ed ora immotivatamente non prevista), con divieto di caccia prima del 15 novembre o quantomeno di preapertura.	Non accolta. Indicazione generica. Non è stata trasmessa una relazione dettagliata sull'argomento. Mancanza di motivazione sulla data.
	L.4 - Ridefinizione della densità venatoria per ogni ATC in oggetto sulla base della densità reale cioè tenendo conto del TASP destinato alla caccia al netto delle aree di protezione.	Accolta
	L.5 - Verificare la sostenibilità della densità	Verificato



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	venatoria reale con le caratteristiche ambientali e le risorse faunistiche di ciascun ATC in oggetto. Conseguentemente riorganizzare gli ATC in esame (tranne evidentemente quello delle Pelagie) secondo criteri di omogeneità, parità di trattamento e sostenibilità ambientale del prelievo.	
	L.6 - Limitare la caccia nelle isole minori per i soli cacciatori residenti evitando l'accesso dei cacciatori extra ATC anche per la migratoria.	Accolta
	L.7 - Prevedere un corridoio a divieto di caccia permanente tra il complesso del SIC Monte Mimiani-Rupi di Marianopoli e l'Oasi di protezione faunistica della Scala, secondo le indicazioni del PdG.	Non accolta. Difetto di motivazione.
	L.8 - Prevedere norme regolamentari specifiche e restrittive per i corridoi ecologici individuati dal PdG tra il complesso del SIC Monte Mimiani-Rupi di Marianopoli, la R.N. Lago Sfondato e le Rupì di Chibbo'.	Verifica
	L.9 - Istituzione del divieto di caccia permanente per un raggio di 500 metri attorno ai siti di riproduzione delle specie di rapaci di maggiore interesse conservazionistico e degli uccelli pelagici.	Parzialmente accoglibile.
	L.10 - Divieto dell'esercizio venatorio con l'uso del furetto.	Non accolta. Assenza di motivazione
	L.11 - Prevedere che i ripopolamenti devono essere effettuati esclusivamente a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.	Accoglibile
	L.12 - Sulle Pelagie non consentire ripopolamenti per specie diverse dal Coniglio selvatico e con esemplari diversi da quelli appartenenti alle popolazioni locali.	Non accolta. Assenza di motivazione,
	L.13 - Vietare la caccia alla Lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>), all'Allodola (<i>Alauda arvensis</i>), alla Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) ed alla Coturnice (<i>Alectoris graeca whitakeri</i>) sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti nei vari territori e dopo l'accertamento di uno stato di conservazione soddisfacente, al fine di riportare il prelievo alla consistenza delle specie.	Già accolta per Lepre italiana e Coturnice di Sicilia. Non accoglibile per Beccaccia ed Allodola, che neppure nei pareri ISPRA vengono precluse al prelievo venatorio. Inoltre non esiste metodologia scientifica per una stima attendibile delle loro popolazioni in transito o svernanti. Solo per le popolazioni di Beccaccia è possibile stabilire trends.
	L.14 - Adottare specifiche misure regolamentari e divieti a tutela di particolari specie anche nelle aree esterne della Rete Ecologica contigue ai Siti Natura 2000 ed alle Riserve Naturali in oggetto.	Già previste
	L.15 - Prevedere una specifica azione di cattura e ripopolamento per Lampedusa al fine di tentare di ricostituire nuclei di conigli in aree esterne alla riserva naturale ed ai demani forestali.	Si tratta di normali attività di gestione faunistica previste dal piano.
	L.16 - Ridefinire gli interventi di miglioramento ambientale specificandoli per grandi tipologie riferite ai diversi habitat, tendo conto delle previsioni di intervento dei Piani di Gestione, e formulando precise prescrizioni oltre all'obbligo della preventiva valutazione di incidenza. Formulare anche delle priorità per tipologie e territoriali. Per i Siti Natura 2000 in esame si rimanda agli elaborati sulle priorità di intervento contenute nei Piani di Gestione.	Non accolta per quanto riportato in precedenza
	L.17 - Prevedere delle disposizioni di natura regolamentare nel rapporto fauna-agricoltura quali ad esempio divieto di bruciatura delle stoppie e di pulitura del terreno con il fuoco, anticipo a marzo-aprile del divieto di sfalcio di prati e pascoli e superfici ritirate dalla	Verificato



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	produzione, uso di barra d'involto per le operazioni di mietitura e sfalcio ed esecuzione dei lavori dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno, ecc.	
	L.18 - Prevedere tipologie di intervento a tutela della fauna selvatica, individuando priorità anche territoriali quali attraversamenti stradali, messa in sicurezza degli elettrodotti rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, ecc.	Parzialmente accolta
	L.19 - Prevedere misure regolamentari e divieti per impedire forme d'uso del territorio fortemente contrastanti con la conservazione della fauna selvatica e di alcune specie in modo particolare, individuando priorità per tipologie di intervento e/o per ambiti territoriali (per esempio impianti eolici lungo le rotte di migrazione, urbanizzazioni o intensificazione delle attività agricole in aree caratterizzate da popolazioni localizzate, utilizzazioni forestali in ambienti caratterizzati dalla presenza di specie di particolare interesse conservazionistico, prescrizioni sui lavori forestali in termini di computabilità con i cicli biologici della fauna, ecc).	Il PRFV non è un piano regolatore. Per evitare urbanizzazioni l'ARTA può istituire riserve naturali.
	M. RICHIESTE ISTRUTTORIE	
	M.1 - Correggere i dati di base e ricalcolare il territorio urbanizzato e quello agro-silvo-pastorale.	Accolta
	M.2 - Correggere i dati di base utilizzando per la distribuzione degli habitat anche i dati dei Piani di Gestione (1:10.000 per gli habitat interni ai Siti Natura 2000) e i dati della Carta degli Habitat- (1:10.000 – ARTA - giugno 2009) per gli habitat esterni.	Verificare
	M.3 - Utilizzare Carta della Natura come carta tematica di analisi e non come carta di progetto finale, integrando, ove necessario, le informazioni con alcuni documenti più aggiornati (PdG Siti Natura 2000, Piano Regionale Forestale, Piani Paesistici già adottati o in via di adozione, ecc).	Non accolta
	M.4 - Redigere un apposito elaborato con cui indicare chiaramente i metodi di calcolo e i risultati conseguenti relativi a individuazione del TASP, sovrapposizioni tra tematismi che si elidono, antropizzato di AA.NN.PP e Siti Natura 2000 che non concorrono al limite di protezione, ecc, indicando la fonte dei file shp in modo da rendere verificabile in ogni momento i calcoli e le decisioni finali.	Accolta
	M.5 - Indicare in maniera esaustiva le zone destinate a divieto di caccia permanente per l'interesse conservazionistico e per il raggiungimento del limite minimo di legge di aree destinate a protezione per ciascuna provincia e per ciascuna isola minore.	Accolta



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>M.6 - Indicare chiaramente il regime di tutela vigente in ogni Sito Natura 2000, senza ambiguità nella formulazione del regime vigente e senza rinvii ad ulteriori atti.</p> <p>Le indicazioni di ciascun Piano di Gestione devono intendersi integrate dalle prime misure di conservazione individuate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. 22738 del 31.3.2010, che sono frutto della sistematizzazione e coordinamento delle indicazioni contenute in tutti i Piani di Gestione a livello regionale.</p> <p>Le indicazioni dei Piani di Gestione devono intendersi altresì integrate dalle disposizioni più restrittive a specifica tutela delle rotte di migrazione, individuate già con DA 2082/2009 (divieto dell'esercizio venatorio prima del 15 novembre).</p>	Non accolta
	<p>M.7 - Descrivere le caratteristiche ambientali e territoriali e gli obiettivi di gestione di ciascun Comprensorio omogeneo al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	Accolta
	<p>M.8 - Redigere le disposizioni attuative dei comprensori omogenei.</p>	Verificare
	<p>M.9 - Correggere i dati territoriali e ricalcolare il territorio di ciascun ATC (territorio agro-silvo-pastorale non soggetto a protezione).</p>	Accolta
	<p>M.10 - Descrivere le caratteristiche ambientali e territoriali di ciascun Ambito Territoriale di Caccia al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	Accolta
	<p>M.11 - Conseguentemente riorganizzare gli ATC secondo criteri di omogeneità, parità di trattamento e sostenibilità ambientale del prelievo.</p>	Verificata
	<p>M.12 - Redigere le Carte finali di Piano (zone destinate a protezione, limite degli ATC, limiti dei comprensori omogenei, perimetro dei vari istituti previsti dalla L 157/92 e dalla LR 33/97, ecc) in scala non inferiore a 1/10.000 con base topografica leggibile, anche per conferire certezza di diritto sulle norme d'uso vigenti in ciascun territorio.</p>	Non accolta
	<p>M.13 - Redigere la "Mappa regionale faunistico-ambientale" e la "Carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche" previste dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge regionale 33/1997 con base topografica leggibile.</p>	Accolta
	<p>M.14 - Redigere la Carta di dettaglio degli Ambiti Territoriali di Caccia con base topografica leggibile al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	Accolta
	<p>M.15 - Redigere una carta con base topografica leggibile riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aziende faunistico-venatorie; • i centri di produzione di selvaggina; • le aziende agro venatorie; • le zone cinologiche. <p>al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.</p>	Non accolta. Non vi è un obbligo normativo circa la realizzazione della carta di distribuzione. Tali istituti, peraltro tabellati ed identificabili sul territorio, non ricadono all'interno di riserve naturali. Per quanto attiene i Siti Natura 2000, la coerenza verrà verificata in ambito di Valutazione d'incidenza.
	<p>M.16 - Redigere una Carta a grande scala dei Comprensori omogenei con base topografica</p>	Accolta



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	leggibile, al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.	
	M.17 - Per le carte con sovrapposizione di tematismi, redigerle in modo da poter apprezzare le informazioni dei layer sottostanti, evitando (come in atto) campiture coprenti che cancellano le informazioni sottostanti.	Verificata
	M.18 - Eliminare dal testo della relazione di Piano riferimenti a modifiche legislative.	Non accolta
	Rendere univoche le indicazioni contenute nella Relazione di Piano con il Rapporto Ambientale e la Relazione di Incidenza.	Verificata
	M.19 - In materia di controllo della fauna all'interno delle aree naturali protette, riportare in maniera testuale le indicazioni di cui alla LR 12/2008.	Non accolta
	M.20 - Integrare la documentazione e le previsioni di Piano tenendo conto delle indicazioni contenute nei Piani di Gestione dei Siti in esame per i Corridoi Ecologici esterni ai Siti Natura 2000.	Accolte nelle parti ritenute accoglibili su basi tecnico-scientifiche e giuridiche.
	M.21 - Redigere un elaborato unico di natura regolamentare in modo da individuare in maniera compiuta ed esaustiva le disposizioni regolamentari attuative del Piano, distinte dalle analisi tematiche e dalle semplici indicazioni gestionali.	Accolta
	M.22 - Integrare la documentazione sulla Valutazione di Incidenza con particolare riguardo alle previsioni dell'allegato G e del DA 30.3.2007, agli habitat esterni e contigui ai Siti Natura 2000 al fine di comprendere e valutare le relazioni con le Riserve Naturali e i Siti Natura 2000 in esame e la compatibilità delle previsioni di Piano.	Verificata
	M.23 - Sottoporre il Piano Regionale Faunistico Venatorio a verifica finale di coerenza con il complesso della Rete Ecologica Siciliana così come definita nei documenti e nei provvedimenti dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.	Verificata
	M.24 - Sottoporre il Piano Regionale Faunistico Venatorio a verifica finale di coerenza per quanto riguarda le forme e l'entità dei prelievi rispetto alla distribuzione e consistenza delle specie.	Verificata
	M.25 - Sulla base delle correzioni ed integrazioni scaturenti dalle modifiche strutturali necessarie e dall'accoglimento delle osservazioni, sottoporre a consultazione pubblica la nuova versione di Piano con allegati cartografici comprensibili e documentazione completa.	Non accolta
	M.26 - Inviare il Piano agli Enti Gestori delle Aree naturali protette per il parere sulla VI ai sensi del DA 30 marzo 2007 e smi.	Già fatto

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
LIPU	manca la previsione dell'analisi della situazione ex ante ed ogni riferimento allo stato di attuazione dei precedenti Piani Regionali Faunistici Venatori, ai limiti esistenti ed alle criticità riscontrate, al fine di comprendere come verranno valutati i miglioramenti conseguibili con il redigendo Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011	Nel paragrafo 2.5 della proposta di piano viene già riportata un'analisi relativa allo stato di attuazione ed alle criticità relativi ai precedenti piani, che sono stati valutati per la stesura del nuovo piano 2011-2016, erroneamente citato dal SCMA come 2006-2011.
	gli obiettivi individuati appaiono in alcuni casi	La proposta di piano contiene sufficienti



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>generici e privi di elementi quantitativi (p.e. superficie destinata a protezione, densità venatoria da perseguire, habitat da tutelare, rapporto cacciatore/territorio, ridefinizione degli ATC) e quindi in questa fase non si può apprezzare come verranno valutati i miglioramenti conseguibili con il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011.</p>	<p>dati quantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la superficie destinata a protezione, vedi tabella 81, 82 e 83; • per gli habitat da tutelare, vedi tabella 25. • per la densità venatoria da perseguire, vedi pag. 227 • per il rapporto cacciatore/territorio vedi tabella 76 <p>Non è chiaro cosa si vuole intendere con "ridefinizione" degli ATC.</p>
	<p>Non vengono distinti i piani di analisi/pianificazione/valutazione a livello regionale, provinciale e di singolo ambito territoriale di caccia. Andrebbe integrata l'analisi e la valutazione di coerenza a livello complessivo di Rete Ecologica e a livello territoriale tenendo conto delle previsioni di Corridoi ecologici contenute nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.</p>	<p>Non accolta. I corridoi ecologici identificati sono molto generici e non tengono conto delle reali esigenze di nicchia ecologica delle diverse entità faunistiche (il corridoio ecologico di una testuggine palustre non può essere lo stesso di un avvoltoio grifone).</p>
	<p>il documento rinvia in modo generico alla successiva Valutazione di Incidenza che non può essere realizzata soltanto per tipologia di Siti Natura 2000, ma deve tenere conto delle specificità dei singoli siti e delle previsioni dei relativi PdG.</p>	<p>Accolta</p>
	<p>Mancano i riferimenti alle Misure di conservazione già emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 del Dirigente Generale della Direzione Regionale Ambiente.</p>	<p>Le misure di conservazione emanate dall'ARTA con una nota del dirigente generale n. 22738 del 31/3/10, oltre ad essere limitate nel tempo, facendo riferimento solo alla stagione venatoria 2010/11, non possono essere considerate le misure di conservazione previste dall'Articolo 4 del DPR 357/97, in quanto queste devono essere indirizzate alle specie d'interesse comunitario. La nota invece, pone il divieto di caccia in siti Natura 2000, in assenza di un'analisi che possa dimostrare l'incidenza negativa ed in contrasto con le indicazioni di alcuni PdG, ed inoltre fa riferimento a specie d'interesse venatorio (Beccaccia, Allodola, Quaglia, Tortora e Lepre italiana). Non si tratta, quindi, di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione" (adottato dalla nota) dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.</p>
	<p>la problematica del controllo delle specie va trattata in maniera distinta tra aree naturali protette (in relazione alle specifiche previsioni di cui alla Legge Regionale 12/2008) ed il resto del territorio regionale.</p>	<p>Verificata</p>
	<p>mancano elementi su analisi finanziaria e di fattibilità gestionale anche con riferimento all'assetto organizzativo ed amministrativo connessi con l'attuazione del Piano</p>	<p>Solamente nella fase finale della strutturazione del piano sarà possibile individuare, valutare ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati</p>
	<p>non è esplicitata la necessaria relazione da instaurare a fini gestionali tra censimenti sulla consistenza delle specie e relativo prelievo venatorio</p>	<p>Non accolta. Non sempre è necessaria. Utile per la Lepre italiana e la Coturnice, per le quali è già prevista</p>
	<p>Non si fa riferimento ai criteri di omogeneità e di commisurazione del prelievo venatorio alle risorse faunistiche per la individuazione degli ATC, così come previsto dall'art. 22 della legge regionale 33/1997 e smi</p>	<p>L'ISPRA, in assenza di dettagliati dati quantitativi, di dettagliati dati sulla presenza e sulla distribuzione delle specie in Italia, indica alle regioni specie e quantità ammissibili. Rispettando annualmente, con il calendario venatorio, le indicazioni "prudenziali" dell'ISPRA circa le specie e le</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		quantità soggette a prelievo, la densità ottimale delle specie viene quindi garantita. L'art. 22 comma 1 della L.R. 33/97 prevede che, il prelievo venatorio sia commisurato alle risorse faunistiche, sulle quali si esprime l'ISPRA annualmente in sede di parere al calendario venatorio.
	non è esplicitata la necessaria relazione da instaurare tra monitoraggio VAS e correttivi da apportare per l'attuazione del Piano	I correttivi potranno essere apportati qualora venissero evidenziati dal sistema di monitoraggio difetti di applicazione del PFV. Se fossero noti i difetti del PFV durante la sua redazione sarebbe logico intervenire durante la sua stesura ed eliminare tali difetti
	il rapporto preliminare non contiene un indice esaustivo dei necessari contenuti che dovrebbe avere il futuro Piano Regionale Faunistico Venatorio	Non sono stati proposti indici diversi dalla LIPU durante la fase di consultazione.
	l'inquadramento generale ed i contenuti del Piano andrebbero più chiaramente distinti in aspetti territoriali, aspetti ambientali, aspetti faunistici, aspetti socio-economici, aspetti sanitari, aspetti amministrativi, previsioni pianificatorie, aspetti regolamentari, ricerca scientifica, informazione e formazione degli operatori, assetti organizzativi e previsioni finanziarie, rapporto con altri piani e programmi, tassidermia e commercio di specie, allegati cartografici	E' stata seguita l'impostazione consigliata dall'ISPRA durante la fase di consultazione con i SCMA del Rapporto preliminare
	l'inquadramento generale appare in molti ambiti generico ed andrebbe articolato (differenziando le informazioni da rendere) in un livello regionale (ambito di coerenza strategica), un livello provinciale (ambito di pianificazione attuativa e per la individuazione delle zone di protezione e delle aree destinate a gestione privata così come previsto dall'art. 14 commi 3 e 6 della Legge Regionale 33/1997, dell'organizzazione amministrativa delle RFV, della vigilanza venatoria anche da parte delle province e del CFRS) ed un livello territoriale per fini gestionali (ambiti territoriali di caccia, miglioramenti ambientali, relazioni gestionali con aree naturali protette, rapporto cacciatore/territorio, ecc).	Sarà sviluppato
	mancano i riferimenti a "Mappa regionale faunistico-ambientale" ed alla "Carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche", specificatamente previste dal comma 7 dell'articolo 15 della Legge Regionale 33/97	Accolta
	Per il corretto calcolo del territorio ASP si propone l'uso della carta della natura-carta degli habitat in scala 1:10.000 (ARTA, giugno 2009) , mentre nel caso di ricorso ai tipi della CTR andrebbero indicati gli elementi assunti e le modalità di stima	Proposta non condivisa. Si ritiene che la scala 1:50.000 con risoluzione ad 1 ettaro, sia sufficiente per la pianificazione in oggetto
	Dovrebbe essere comunque reso disponibile un elaborato cartografico di lavoro riportante il territorio antropizzato e le infrastrutture lineari individuate al fine del calcolo per sottrazione della superficie ASP	La Carta era già allegata alla VAS con il titolo "Carta del territorio agrosilvopastorale"
	mancano elementi su analisi finanziaria e di fattibilità gestionale anche con riferimento all'assetto organizzativo ed amministrativo connessi con l'attuazione del Piano	Solamente nella fase finale della strutturazione del piano sarà possibile individuare, valutare ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati
	Specie cacciabili Questa Associazione fa rilevare il generale trend negativo delle popolazioni di gran parte delle	Il trend negativo di una specie non è la sola variabile che viene presa in considerazione per l'analisi dei prelievo.



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>specie di Uccelli selvatici europei che deve fare riflettere sulla opportunità di <u>rivedere</u> in un'ottica non solo conservazionistica ma di gestione complessiva della fauna <u>l'elenco delle specie cacciabili</u>.</p> <p>Nella proposta di PRFV sono previste come destinate all'attività venatoria 23 specie di uccelli e 4 di mammiferi. Nell'Allegato al presente documento vengono evidenziate le necessità di conservazione di 9 specie fra quelle proposte di cui n.2 SPEC2 e n.7 SPEC3 (secondo Tucker G.M., Heath M.F., 2004 Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Int., Cambridge, UK).</p> <p>La Lipu effettua annualmente il censimento degli uccelli acquatici svernanti in Sicilia in tutte le aree umide più importanti della Sicilia. I dati sono stati rilevati da personale qualificato dell'ISPRA nel mese di gennaio 2011. Le aree riportate nella tabella 1 allegata comprendono zone Umide protette come ad esempio Riserve naturali o Parchi, Oasi di protezione della fauna, alcune in cui l'attività venatoria è stata parzialmente consentita(ad es. Pantani Cuba, Longarini, Morghella, Baronello, Marzamemi, Rio), altre in cui l'attività venatoria pur non essendo consentita viene regolarmente tollerata dalle Forze dell'Ordine (Lago di Pozzillo e Lago Sciaгуana), altre i cui l'attività venatoria è consentita.</p> <p>La tabella 1 allegata riporta le specie riscontrate, con particolare riferimento alle specie più comuni, fra cui quelle di anatidi cacciabili (Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Alzavola, Germano reale, Fischione).</p> <p>Dalla semplice lettura della tabella 1, in cui si riscontra la presenza di 12 specie di anatidi, si può osservare immediatamente come il numero complessivo di individui delle singole specie è molto contenuto.</p> <p>La specie più numerosa risulta l'Alzavola con 6801 individui, seguono il Fischione (2786), il Mestolone (2364), il Moriglione (1557), il Germano reale (755), la Canapiglia (551), la Volpoca (337), il Codone (224), la Moretta tabaccata (147), la Moretta (64), l'Oca selvatica (2), il Fistione turco (1).</p> <p>Solo a titolo d'esempio nel solo Lago di Pergusa, fino a i primi anni di questo millennio erano presenti come svernanti fino a 10.000 anatre ed altrettante Fologhe. Così come a Vendicari, a Lentini o alla Foce del Simeto gli anatidi erano molto comuni e raggiungevano diverse decine di migliaia di individui per tutta la Sicilia. Oggi la loro presenza è molto rarefatta a causa della forte diminuzione numerica delle loro popolazioni in tutto il Palearctico.</p> <p>Si fa rilevare comunque l'effetto deleterio della caccia nei Pantani della Sicilia sud-orientale aree ZPS in cui è stata consentita l'attività venatoria (vedi parere ISPRA prot. 0011952 dell'8/04/2011).</p> <p>Dai dati sopra riportati risulta evidente: l'inconsistenza dell'attività venatoria sulle seguenti specie in quanto ormai rarefatte in tutto il territorio siciliano per le quali se ne chiede l'esclusione: Moretta, Codone, Canapiglia, Mestolone, Moriglione, Fischione. Come precedentemente indicato il Moriglione (<i>Aythya</i></p>	<p>Per quanto riguarda il riferimento a Tucker e Heath la pubblicazione è del 1994. La pubblicazione del 2004 è di Birdlife.</p> <p>La LIPU è un'associazione onlus e non effettua censimenti di fauna, tuttalpiù coordina, per le attività di censimento, il personale qualificato selezionato dall'ISPRA. L'ISPRA, infatti, verifica capacità di riconoscimento delle specie di uccelli acquatici e di stima numerica delle loro popolazioni, ma non da loro alcun riconoscimento di capacità di analisi dei dati, che possono comunque essere acquisite, a diversi livelli, attraverso corsi di laurea, master specifici, ecc.</p> <p>La relazione redatta dalla LIPU in data 14/3/2011, sulla quale è stato prodotto il parere ISPRA (prot. 0011952 dell'8/04/2011), oltre a non riportare un chiaro protocollo metodologico, mette in evidenza delle differenze numeriche tra i conteggi, con un chiaro effetto perturbativo (peraltro già noto) da parte dell'attività venatoria, ma manca una concreta analisi statistica che né dimostri l'effetto deleterio. Ad esempio, nell'analisi non viene inserita la possibilità che i dati raccolti nel periodo di fine gennaio possano risentire della fenologia della migrazione. Dalla lettura della <i>GUIDA PER LA STESURA DEI CALENDARI VENATORI</i> prodotta dall'ISPRA, si può notare come tra la fine del mese di gennaio e l'inizio del mese di febbraio la gran parte delle specie di anatidi effettua spostamenti migratori preuziali.</p> <p>Non accolta. Se per queste specie vi fossero particolari problemi di conservazione, l'ISPRA li indicherebbe nei pareri relativi ai calendari venatori. Inoltre il riferimento bibliografico è errato.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p><i>ferina</i>) risulta SPEC2 mentre Canapiglia (<i>Anas strepera</i>), Codone (<i>Anas acuta</i>), Mestolone (<i>Anas chlypeata</i>), Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) sono tutte SPEC3 (secondo Tucker G.M., Heath M.F., 2004 Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Int., Cambridge, UK).</p>	
	<p>La necessità del divieto di caccia per i Pantani della Sicilia Sud-orientale in quanto l'attività venatoria costituisce un ulteriore danneggiamento (per quegli habitat non tutelati dall'istituto delle riserve naturali) e riduzione dell'habitat protetto dalle Direttive comunitarie per le specie con problemi di conservazione. L'attività venatoria è vietata dal Piano di gestione della ZPS ITA-090029, dai Piani di Azione per il Pollo sultano, per la Moretta tabaccata, per l'Anatra marmorizzata, per il Chiurlottello ecc. Dai dati si conferma pienamente lo svernamento regolare e con contingenti elevati in Sicilia della Moretta tabaccata, contrariamente a quanto indicato nella Valutazione d'Incidenza redatta dall'Università di Palermo relativa all'attività venatoria nei Pantani della Sicilia Sud Orientale (novembre 2010). Tuttavia, la bozza di Piano in oggetto, nonché la relativa Valutazione di Incidenza, sembrano ignorare questo dato ormai inoppugnabile e certificato scientificamente dall'ISPRA stesso (nota prot. 0011952 del 08/04/2011).</p>	E' stata istituita la R.N.
	<p>Nella bozza di Piano faunistico venatorio regionale in oggetto, inoltre, l'area in questione viene indicata tra le oasi da istituire; fa anche parte dell'elenco delle riserve da istituire sulla base del D.A. n. 970 del 10/06/1991. L'ISPRA si è espresso, oltre che nell'ambito dei già citati piani di azione nazionali, anche con innumerevoli pareri specifici sull'argomento che evidenziano in maniera incontrovertibile l'incompatibilità dell'attività venatoria con le esigenze di conservazione delle specie che frequentano regolarmente l'area. Si citano solo gli ultimi due, in ordine cronologico, relativi alle vicende della scorsa annata venatoria: prot. 39379/T A-11 del 18/11/2010 e prot. 0011952 del 08/04/2011. In particolare, quest'ultimo è stato redatto sulla base dei censimenti effettuati nel periodo agosto 2010 – febbraio 2011, incluso il periodo di gennaio durante il quale fu autorizzata l'attività venatoria. Tali censimenti (si veda tabella allegata), effettuati da personale specializzato e abilitato dall'ISPRA stesso, dimostrano come l'attività venatoria provochi la totale dispersione del contingente svernante di Moretta tabaccata più importante d'Italia, ancorché in presenza delle limitazioni imposte dalla V.I.A. dell'Assessorato Territorio e Ambiente-Servizio V.A.S.- V.I.A. n. 79757 del 31.12.2010 in termini di numero di giornate di caccia per settimana, orari, ecc., che si sono rivelate nella pratica totalmente insufficienti ad arginare gli effetti negativi dell'attività venatoria in termini di riduzione di habitat per le specie minacciate (Moretta tabaccata <i>in primis</i>).</p>	E' stata istituita la R.N.
	<p>Ancora, nel documento "GUIDA PER LA STESURA DEI CALENDARI VENATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 157/92, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE COMUNITARIA 2009 ART. 42", pag. 15, l'ISPRA ribadisce in maniera chiara la necessità</p>	Misure di precauzione potranno essere valutate nella preparazione dei calendari venatori, i quali sono sottoposti a parere ISPRA.



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	di vietare l'attività venatoria in quelle zone umide che ospitano specie a rischio.	
	<p>Le stesse Ripartizioni Faunistico Venatorie di Ragusa e Siracusa, più volte interpellate nel corso della passata stagione venatoria dall'Assessorato per effettuare sopralluoghi ed esprimere pareri, si sono ripetutamente espresse a favore di un divieto di caccia senza condizioni nell'area dei Pantani della Sicilia Sud Orientale. Nonostante tutto ciò, la bozza di Piano non fa alcun riferimento ad uno specifico ed inequivocabile divieto di caccia.</p> <p>La LIPU ritiene pertanto che, nelle more dell'istituzione della Riserva Naturale o dell'Oasi di protezione e rifugio della fauna, l'inserimento nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2011-2016 di un esplicito e definitivo divieto di caccia nell'area dei Pantani della Sicilia Sud Orientale sia un atto doveroso e non più procrastinabile per garantire al suddetto Piano la necessaria coerenza rispetto agli obiettivi primari dell'attuale legislazione sull'attività venatoria e sulla tutela della fauna (L. 157/92, art. 1 commi 1 e 2, art 1 bis; L.R. 33/97 art. 1 comma 1).</p>	E' stata istituita la Riserva Naturale
	<p>Come previsto dalla normativa sui Siti Natura 2000 (parere ARTA del 7/4/2010, si chiede l'esclusione dell'attività venatoria per Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), Allodola (<i>Alauda arvensis</i>), Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>), Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>).</p>	<p>Le misure di conservazione emanate dall'ARTA con una nota del dirigente generale n. 22738 del 31/3/10, oltre ad essere limitate nel tempo, facendo riferimento solo alla stagione venatoria 2010/11, non possono essere considerate le misure di conservazione previste dall'Articolo 4 del DPR 357/97, in quanto queste devono essere indirizzate alle specie d'interesse comunitario. La nota invece, pone il divieto di caccia in siti Natura 2000, in assenza di un'analisi che possa dimostrare l'incidenza negativa ed in contrasto con le indicazioni di alcuni PdG, ed inoltre fa riferimento a specie d'interesse venatorio (Beccaccia, Allodola, Quaglia, Tortora e Lepre italiana). Non si tratta, quindi, di arretramento, ma di una minore applicazione del rigido "principio di precauzione" (adottato dalla nota) dovuta all'acquisizione di nuovi e più precisi elementi conoscitivi sulla reale incidenza dell'applicazione della proposta di PRFV.</p>
	Dalle Sentenze in vigore è previsto il divieto di caccia nelle ZPS e nei SIC.	Sentenze valide in assenza di Valutazione d'incidenza.
	<p>Si chiede pertanto che vengano espressamente indicate le aree in cui è possibile esercitare l'esercizio venatorio dopo tale data evitando di riportare le aree dove è già espressamente vietata l'attività venatoria, invece di riportare genericamente che restano comunque i divieti stabiliti da altre norme.</p> <p>Con riferimento alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie si propone che per la sola isola di Linosa l'inizio del prelievo venatorio al coniglio selvatico venga spostato a partire dal 20 di ottobre al fine di consentire l'involò dei giovani di Berta maggiore (<i>Calonectris diomedea</i>), specie in Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, che si involano nel mese di ottobre, in gran parte entro tale data.</p>	Non necessaria, se svolta distante dai siti di nidificazione.
	Per la tutela dell'Anatra marmorizzata (<i>Marmaroneta angustirostris</i>) si chiede il rispetto del parere ISPRA e quindi il divieto di caccia per il Lago Trinità (anche per la Moretta tabaccata),	La richiesta è pertinente con la stesura annuale del calendario venatorio. Per quanto riguarda i Pantani della Sicilia sud-orientale, questi sono stati inclusi nella nuova riserva



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	per i pantani di Contrada Pozzillo in comune di Salemi e come già indicato prima per i Pantani della Sicilia Sud-orientale.	naturale
	<p>Come precedentemente indicato, al diminuire della fauna aumenta la possibilità di abbattimento. E così si possono abbattere ben 10 capi invece di 5 dello scorso anno di Alzavola, Gallinella, Folaga. Occorrono censimenti e monitoraggi della fauna che si continua ad abbattere in modo da conoscere la reale consistenza delle popolazioni.</p> <p>In merito alle quantità per singola specie facciamo riferimento a quanto indicato nelle osservazioni prodotte da Lipu e WWF di Catania integrate con gli ulteriori dati provenienti dai censimenti degli uccelli acquatici svernanti. Si reitera, per la mancanza di dati sulla consistenza delle popolazioni e di censimenti la richiesta di divieto di caccia per la Lepre.</p> <p>Si propongono pertanto i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tortora, Pavoncella, Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Fischione Lepre italica: 0 indd. per specie (Divieto di abbattimento) - Beccaccia, 2 indd. Giorno con un max di 10 indd. l'anno. - Allodola, Quaglia,: 4 indd./giorno per cacciatore con un limite di 40 capi annui - Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio, Colombaccio: 10 indd. /giorno x cacciatore - Gazza, Ghiandaia, Merlo: 3 indd/giorno per cacciatore (in quanto specie stanziali) <p>Inoltre va indicato che il limite di carniere per tutte le specie stanziali è di 3 unità.</p>	La richiesta è pertinente con la stesura annuale del calendario venatorio.
	L'uso di qualsiasi razza va consentito dopo il 19 settembre al fine di evitare il disturbo soprattutto alle specie non cacciabili, ed anche a quelle cacciabili con problemi di conservazione quali Tortora, Merlo, Colombaccio (Vedi parere ISPRA).	La richiesta è pertinente con la stesura annuale del calendario venatorio.
	<p>Relativamente alle Oasi di Protezione della fauna si legge che "<i>Queste aree..... devono realmente contribuire in maniera significativa alla conservazione delle popolazioni delle specie minacciate</i>".</p> <p>Negli ultimi decenni in Sicilia le popolazioni di molti uccelli rapaci hanno subito un forte declino. L'Aquila di Bonelli, un tempo relativamente comune in Sicilia almeno sino all'immediato dopo guerra, è oggi divenuta estremamente rara soprattutto a causa degli abbattimenti illegali, della mixomatosi, malattia virale che ha ridotto enormemente la popolazione di Coniglio selvatico sua preda elettiva, della eccessiva pressione antropica sugli ambienti collinari dell'isola, del prelievo illegale dei piccoli da parte di commercianti-bracconieri, ecc.</p> <p>L'Aquila di Bonelli è una delle specie di uccelli più rare in Italia, nidificando solamente in Sicilia ed occasionalmente in Calabria.</p>	Non esistono dati sullo status della popolazione siciliana relativamente al periodo dopoguerra
	Altra specie particolarmente importante in quanto la popolazione siciliana rappresenta la quasi totalità della sottospecie feldeggii in Europa è il Lanario (<i>Falco biarmicus feldeggii</i>). Alcune specie sono sull'orlo dell'estinzione come ad esempio il Nibbio reale, il Capovaccaio, il Nibbio bruno. Anche per esse molteplici sono le cause di	Accolto



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>questo declino. Certamente per contribuire in maniera significativa alla loro conservazione occorre aiutare queste specie contribuendo a mantenere nei loro territori di caccia e di nidificazione livelli trofici, e quindi popolazioni di specie predate, sufficienti a consentire loro condizioni favorevoli per portare a buon fine la nidificazione e l'allevamento dei piccoli. La LIPU chiede pertanto che vengano istituite delle Oasi di Protezione per tali specie essenzialmente nelle province di Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Trapani dove queste specie hanno le ultime coppie nidificanti e più in generale in quelle aree anche di altre province dove ne è accertata la presenza. Si chiede pertanto di inserire il seguente capoverso dopo "Aree di tutela per la Coturnice, in quanto taxon endemico siciliano e specie allegato I della Direttiva Uccelli": - aree di tutela per gli uccelli rapaci le cui popolazioni italiane sono maggiormente concentrate in Sicilia o che sono in forte rarefazione in Sicilia ed in quanto specie inserite in Allegato I della Direttiva Uccelli</p>	
	<p>Vanno rivisti i criteri per l'istituzione delle zone cinologiche sia di tipo a che di tipo b, verificando l'impatto dell'attività cinologica non solo sulle specie presenti ma anche sul potenziale disturbo arrecato alle specie migratorie.</p>	<p>Nessuna proposta pervenuta, pertanto non può essere accolta. Nelle zone cinologiche non vige il calendario venatorio, inoltre nelle zone di tipo b, per definizione, sono aree caratterizzate da presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica, comunque costituite da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-venatorio</p>
	<p>Vanno escluse le zone cinologiche che si trovano in aree sic e nelle aree contigue alle sic e zps, Ad esempio la zona cinologica b Capo Murro di Porco (SR)</p>	<p>Non ricevibile. Le norme non prevedono una esclusione generalizzata delle zone cinologiche all'interno dei siti natura 2000 o nelle loro aree contigue, ma prevedono che vengano realizzate le necessarie valutazioni d'incidenza che potranno stabilire la loro esclusione o la loro regolamentazione.</p>
	<p>andrebbe sviluppata ulteriormente la parte relativa a censimenti sulla consistenza delle specie e relativo prelievo venatorio nonché la parte sul monitoraggio VAS per l'attuazione del Piano</p>	<p>Verificata</p>
	<p>Gli uccelli rapaci sono di grande interesse ecologico; essendo al vertice delle catene alimentari subiscono fortemente qualunque alterazione ambientale e sono quindi ottimi indicatori ecologici. In molti casi sono specie a rischio e classificati come categoria SPEC 1, 2 o 3. Vanno inseriti i censimenti per i rapaci con maggiore attenzione per le specie particolarmente a rischio come ad ed Aquila di Bonelli e Capovaccaio</p>	<p>Accolta</p>
	<p>Va ulteriormente specificato e integrato il corredo cartografico. Si propone: - almeno il 50.000 per le analisi a livello regionale e per le previsioni di carattere strategico (rotte di migrazione, rete ecologica, rete natura 2000, sistema aa.nn.pp ecc); - il 25.000 per le analisi e le previsioni attuative di Piano a livello provinciale (relazioni tra territorio ASP, protezione, aree naturali protette, sic/zps, corridoi ecologici, demani forestali, ATC, ZRC, ecc);</p>	<p>Non viene specificata la motivazione per la quale le scale geografiche debbano essere differenti da quelle previste dal piano.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	- il 10.000 per le previsioni territoriali di Piano a fini gestionali (perimetri oasi, aree a divieto di caccia, ATC e zone di rispetto venatorie interne, aziende faunistico-venatorie, zone cinologiche, zone ripopolamento e cattura, ecc).	

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ASCN	la valutazione d'incidenza è obbligatoria esclusivamente nei siti di Rete Natura 2000 e non è assolutamente prevista per i Piani Faunistici Venatori al di fuori di tali siti ne, tanto meno, per i Calendari Venatori.	Il dispositivo del TAR di Palermo che annulla la zona cinologia istituita appena all'esterno ed i dispositivi del TAR di Palermo che annullano i C.V. 2010 per mancata valutazione d'incidenza dimostrano il contrario di quanto affermato.
	A pagina 2, terzo paragrafo fino alla parola "nazionale", è preferibile sostituirlo con: Il piano faunistico venatorio rappresenta lo strumento fondamentale con il quale la Regione Siciliana definisce le linee di pianificazione, programmazione e gestione della fauna selvatica e degli habitat all'interno del suo territorio, per un prelievo sostenibile e compatibile rispetto alle finalità dell'alt. 1 della legge nazionale.	Accolta
	Pag. 5. NOTA: Dal punto di vista politico la Regione Siciliana è suddivisa in 9 province che includono 390 comuni. Bisogna precisare che dal 2006 al 2011, si sono verificati cambiamenti territoriali in quasi tutte le provincie, con la perdita di molto territorio agrosilvopastorale sostituito da insediamenti umani con conseguente indiscriminata cementificazione e inevitabile espansione delle provincie e dei comuni. Per questi motivi, i dati riportati sulla bozza risultano falsati. La percentuale di territorio si determina con la carta del suolo, sottraendo le aree protette, e le aree che sono occupate da insediamenti umani riferiti a oggi. Pregasi verificare con dati catastali 2011.	I cambiamenti dei dati catastali avvengono quotidianamente su tutto il territorio regionale e non si può modificare giornalmente il PRFV. Lo scopo del calcolo delle percentuali è soprattutto finalizzato alla verifica del rispetto della percentuale di territorio destinato a protezione. Poiché la percentuale di territorio protetto è stata raggiunta, l'inserimento di nuovi dati catastali su territorio urbanizzato non modificherebbero la sostanza.
	Pag. 9. 4 AREE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO PARCHI NATURALI: Riteniamo necessario specificare che le zone C e D dei parchi, dovranno essere inserite nel piano faunistico venatorio, zone sottoposte all'art. 32 della Legge 394- 1991 sui Parchi, aree contigue. Così come per i prossimi cinque anni il piano non deve prevedere l'inclusione di altre aree protette. NOTA: salvo smentite degli ultimi giorni, la superficie del Parco dei Nebrodi occupa ha 86.000, e non 30.00 come leggiamo nella bozza.	L'ente fa riferimento ad una bozza di PRFV e non al reale documento sottoposto a consultazione pubblica nel quale la superficie del Parco dei Nebrodi è riportata correttamente.
	Pag. 16-17 RETE NATURA 2000 Sulle aree SIC ZPS ci sarebbe molto da dire, ma evidentemente per prima cosa si deve trovare il modo di applicare il decreto Requisiti Minimi che prevede l'attività venatoria in queste aree. Il piano deve prevedere la pianificazione faunistica in queste aree che naturalmente devono essere interessate principalmente da attività di gestione ambientale e di miglioramenti atti a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e migratoria allo stato naturale e senza l'intervento d'immissioni di animali domestici.	Il PRFV prevede la pianificazione faunistica in queste aree, che sarà di volta in volta sottoposta a Valutazione d'incidenza, come indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii.



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>Pag.24 La tabella XX ricostruisce sulla base delle attuali conoscenze scientifiche la fenologia delle specie migratrici o delle specie con popolazioni anche migratrici: a tal proposito sarebbe opportuno verificare i dati in possesso dell'assessorato per stabilire esattamente i periodi di svernamento, periodi di movimento migratore e periodo di sosta e/o riproduzione. Le tabelle indicate sulla bozza, evidenziano notevoli errori, sembra che alcune specie abbiano cambiato le modalità di svernamento, i periodi di riproduzione, i periodi di sosta. Elenco alcune delle specie in cui devono essere verificati i periodi: Quaglia, Beccaccia, Tordo, Tortora, Allodola, Storno. La valutazione dei periodi per le specie migratore deve essere verificato attentamente di conseguenza vanno modificate le date.</p>	L'ente fa riferimento ad una bozza di PRFV e non al reale documento sottoposto a consultazione pubblica nel quale la tabella in questione non esiste.
	<p>Pag. 30-31 Per i valichi montani non s'individua alcun motivo per interessare aree dove vietare la caccia, giacché i numerosi parchi sono dotati di valichi che superano i 600 metri, dunque non bisogna indicare alcun valico nel territorio agro silvo pastorale.</p>	Non pertinente
	<p>Pag. 37 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA: queste aree vanno immediatamente istituite, potrebbero essere utili ai fini della gestione. In Sicilia non vi è alcuna di queste zone, di conseguenza superando la burocrazia che esiste per poterle creare, bisognerebbe averne almeno due per ogni provincia. La zona temporanea rappresenta l'unica forma di gestione utile per incrementare la fauna e nello stesso tempo per immettere fauna in luoghi dove la presenza è minima. Riteniamo necessaria e importante la creazione e gestione di codeste aree</p>	Le aree in oggetto, possono essere istituite durante i cinque anni di applicazione del piano.
	<p>Pag.38 CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE DI Bisogna produrre selvaggina possibilmente allo stato naturale , o seminaturale, con il principio della semilibertà. L'allevatore può allevare i riproduttori in cattività, ma deve rilasciare i nati dopo lo svezzamento in terreno libero, magari recintato al fine di ricreare l'inselvaticimento e l'adattamento dei piccoli al territorio agro silvo pastorale.</p>	Non pertinente
	<p>Pag. 40 AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE Serve maggiore controllo per le aziende, da nostre esperienze si evidenzia una totale irregolarità nei confronti della legge. Non vengono applicati i programmi previsti dalla legge e inoltre non sono sottoposte ad alcun controllo da parte delle ripartizioni. Bisogna inserire sul piano i famosi conferimenti di fauna alle ripartizioni di competenza. Bisogna prevedere nel piano il divieto d'istituzione al fine di disciplinare la posizione attuale di quelle già esistenti.</p>	Non pertinente
	<p>Pag.45 Fondi chiusi Per i fondi chiusi la legge 33 prevede che ci siano coltivazioni specializzate all'interno, e non concedere autorizzazioni con una semplice comunicazione. Bisogna inserire nel piano le condizioni che impediscono l'incremento di queste aree a riserve personali con perdita di</p>	Non pertinente



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	territorio senza alcuna gestione e gettito per le casse regionali.	
	Pag.62 CONIGLIO SELVATICO. Nella bozza sono scarsamente evidenziati i censimenti e ripopolamenti per questa specie. Vanno inseriti progetti di censimento in tutta la regione compreso tutte le aree interdette alla caccia, (parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zps e sic). Ci sembra giusto evidenziare che, presumibili ripopolamenti dovrebbero essere effettuati con esemplari almeno in grado di sopravvivere nel territorio agro silvo pastorale regionale i ripopolamenti devonofavorire gli esemplari catturati anche nelle are interdette alla caccia, e immetterli nei territori che presentano carenze.	Accolta
	Pag.64 LEPRE Per quanto riguarda la lepre ci sarebbe molto da dire, una cosa ci preme ricordare, nell'ultimo biennio, abbiamo notato una presenza maggiore di questa specie. Bisogna immediatamente attivare censimenti e progetti su tutto il territorio, istituire aree (ZRC) per favorire l'incremento e il ripopolamento nelle zone disagiate. Per quanto riguarda l'attività di allevamento può solamente essere importante allevare soggetti riprodotti in condizioni di semiliberta in aree di vaste proporzioni con metodi solamente naturali. Nota: Mancano indicazioni sulla COTURNICE. Anche se la specie si è rarefatta in talune aree, bisogna prevedere la reintroduzione e gestione che rappresentano l'unica ragione per riportare la coturnice dove attualmente la sua presenza sembra rarefatta o totalmente assente. Si ricorda il progetto condotto nella provincia di Catania ha dato ottimi risultati. Nota: Nella prima lettura abbiamo notato la mancanza d'indicazioni per la gestione di tutte le specie migratrici, mancano i piani per i miglioramenti ambientali al fine di favorire il passaggio e la sosta di tutti i migratori in Sicilia. Nota: mancano altresì i piani per il contenimento dei predatori delle specie alloctone.	L'ente fa riferimento ad una bozza di PRFV e non al reale documento sottoposto a consultazione pubblica , Comunque si tratta di suggerimento da valutare.
	Pag. 79 La superficie agrosilvopastorale è stata calcolata sottraendo alla superficie totale della regione le superfici di tutti gli habitat che nella carta Natura sono correlabili alle caratteristiche agrosilvopastorali. Sulla carta Natura va verificato se sono state inserite le zone edificate negli ultimi cinque anni. Di conseguenza non può essere sottoposto alcun territorio a protezione per almeno cinque anni.	Lo scopo del calcolo delle percentuali è soprattutto finalizzato alla verifica del rispetto della percentuale di territorio destinato a protezione. Poiché la percentuale di territorio protetto è stata raggiunta, l'inserimento di nuovi dati catastali su territorio urbanizzato non modificherebbero la sostanza. Non esiste una relazione tra urbanizzazione e territorio da destinare a protezione.
	Pag. 81 per quanto riguarda le isole minori, la quota del 25% deve essere computata e rispettata anche in quei tenitori.	Per quanto riguarda il raggiungimento della quota del 25%, dopo l'approvazione della legge n.19 del 10 agosto 2011, non vi è più questa necessità.
	Pag. 88 Valutazione di Incidenza: La valutazione d'incidenza rappresenta la difficoltà principale ai fini dell'attività venatoria. La conservazione degli habitat e delle specie non trae origine dalla valutazione d'incidenza ma dalla gestione che viene praticata in questi luoghi; attribuire azioni di disturbo o forte calpestio dei cacciatori in aree interessate dai siti	Si tratta di una considerazioni



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	natura 2000, non rispondono alla realtà dei fatti. La normativa sulla caccia adotta sistemi restrittivi anche per l'attività di addestramento dei cani, periodi di caccia e specie elencate sul calendario venatorio. Considerato i 23 ATC che comprendono il territorio regionale, dispongono una buona distribuzione dei cacciatori nel territorio, la dovuta mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria diviene importante poiché impedisce l'eccessiva presenza di cacciatori in ambiti sub provinciali. Per quanto attiene la temuta uccisione di specie protette che si possono confondere con altre specie cacciabili, sembra proprio una frinirà, si ricorda che il cittadino che esercita l'attività venatoria è sottoposto a esami che prevedono principalmente il riconoscimento delle specie e, i periodi di caccia, cinologia, legislazione venatoria, ecc. Ottenuta la licenza di caccia, il primo anno di attività venatoria lo deve svolgere accompagnato ad altro cacciatore con almeno tre anni di validità della licenza di caccia. Inoltre, vi è da aggiungere, che per quanto concerne l'eventuale uccisione illegale, sarà compito del gestore di queste aree a provvedere alla vigilanza per salvaguardare l'habitat e le specie di fauna selvatica da azioni illegali compiute da attività di bracconaggio. Sulla questione del Saturnismo, le probabilità sono bassissime, giacché la quantità di piombo che si trova nei fondali degli acquitrini o dei laghi non dovrebbe essere così preoccupante, inoltre, da oltre un biennio, negli ambiti lacustri, si devono utilizzare cartucce con pallini d'acciaio.	
	Pag. 93 Alterazioni degli habitat: secondo il nostro modestissimo parere, il cacciatore contribuisce al mantenimento e miglioramenti degli habitat per il criterio che nessun cacciatore si sognerebbe di devastare il territorio dove lui esercita la caccia. La presenza del cacciatore funge da controllore del territori che frequenta nei periodi di caccia; molti incendi sono stati avvistati da cacciatori e persone che svolgono attività legate alla caccia, consentendo intervenuti e azioni di difesa dei luoghi. Le alterazioni degli habitat sono la causa delle principali attività antropiche spesse volte illegali e prive d'interesse per la sopravvivenza della fauna e della flora.	Si tratta di considerazioni
	Analisi delle specie oggetto di prelievo venatorio presenti nella legge quadro 157/92. Vengono messi in discussione il divieto e/o i periodi di prelievo per alcune delle specie d'interesse venatorio	Le motivazioni indicate dall'ente sono deboli e non confacenti alla realtà regionale. Inoltre non sono in linea con i livelli di tutela indicati dalle norme comunitarie.

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ARCICACCIA 09/06/2011	Inserire le competenze degli ambiti territoriali di caccia e sollecitare la loro creazione.	Non ricevibile. Le competenze sono già indicate nelle normative vigenti.
	A pag. 14 manca il calcolo della superficie del costituendo parco dei Monti Sicani, come segnalato nelle valutazioni dell'Ass. Territorio e Ambiente.	Non si comprende o a quale documento si faccia riferimento, in ogni caso si tratta di un parco istituendo
	A pag. 223 il calcolo della superficie urbanizzata è errata in quanto in contrasto con il Rapporto INU, realizzato per conto dell'ASS. Territorio e Ambiente della Regione Sicilia nel 2003, dove chiaramente si evince che il territorio urbanizzato in Sicilia nell'anno 2000 è di ettari 219.213. Si allega rapporto INU 2003. Inoltre va	Il calcolo della superficie urbanizzata riportato nel rapporto INU 2003 e riferita all'anno 2000 è stato realizzato utilizzando una cartografia di base in scala 1:250.000. Questo metodo di calcolo ha generato un'approssimazione della superficie urbanizzata in eccesso, rispetto a quella, più



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	aggiunto il territorio adibito a rete viaria, calcolato in base ai criteri della proposta di Piano. I dati da me elaborati, e che allego alla presente, sono presi dalle tavole allegate. Si richiede un nuovo calcolo aggiornando i dati al 2011.	recente, della Carta della Natura che, essendo in scala 1:50.000, risulta più dettagliata, riuscendo ad identificare all'interno delle zone a tessuto urbano rado, porzioni di territorio non urbanizzato.
	Nell'analisi dei fondi chiusi mancano tutti quei territori previsti nell'allegato A del calendario e l'azienda agricola Conte Tasca che si trova nell'allegato B relativo alla provincia di Palermo del Calendario Venatorio 2010/2011. In oltre manca la superficie di ventisei siti archeologici esistenti in Sicilia, Dati presi dal sito Dell'Ass. Beni culturali.	Accolta
	A pag. 223 inoltre manca la superficie di ventisei siti archeologici esistenti in Sicilia. dati presi dal sito dell'Ass. Beni Culturali.	Si ritiene che siano poco utili ai fini del piano (altrimenti perché non inserire le superfici degli aeroporti, delle zone militari, ecc?)

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ARCICACCIA 17/06/2011	A pag.17 vengono considerate 70 Riserve Naturali, per un totale di 81971,14 ettari. Da fonte "Annuario dei Dati Ambientali 2005 - ARPA" risultano 76 Riserve Naturali, per un totale di 85163,86.	Con differenti motivazioni, l'istituzione di alcune delle riserve naturali riportate nell'"Annuario dei Dati Ambientali 2005 - ARPA" sono state annullate da provvedimenti del TAR.
	La somma del Territorio destinato a protezione della fauna risultante dalla Tabella 80 (pag.235) è di 459418,99 ettari, mentre sommando i dati risultanti dalla Tabella 81 (pag.236) il Territorio destinato a protezione ammonta a 289397,30 ettari. E' chiaro che i dati dovrebbero coincidere, in quanto la tabella 81 è la ripartizione per province del Territorio risultante dalla Tabella 80.	La somma non coincide, in quanto, come riportato nel piano (pag. 235), alcuni istituti di tutela insistono sulla stessa superficie (es: parchi naturali e demani forestali)

SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
ARCICACCIA 18/07/2011	Se si controlla il calendario Venatorio 2010/ 2011 ci accorgiamo che esiste l'azienda agricola conte Tasca come fondo chiuso, e altre zone chiuse che vengono scritte ogni anno e non sono riportate nel piano.	Accolta
	Nel Piano Regionale non è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi programmati, previsto dall' art.15 comma 6 della legge 33/97.	Solamente nella fase finale della strutturazione del piano sarà possibile individuare, valutare ed indicare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati
	Pag. 21: Non si capisce a cosa serve la superficie "a mare" delle aree protette marine	E' una considerazione. Le aree marine protette tutelano le specie marine e pelagiche.
	Pag. 22: Non è vero che la designazione come ZPS è criterio essenziale per accedere ai finanziamenti LIFE.	Accolta
	Pag. 31: L'art. 15 comma 3 prevede che il piano faunistico venatorio debba individuare le zone di ripopolamento e cattura, che vanno inserite nel calcolo della superficie protetta. Il piano non può limitarsi ad indicare i criteri di individuazione di questi istituti faunistici e dire che in Sicilia non esistono.	Per l'istituzione delle ZRC accorrono approfondimenti scientifici e percorsi normativi che
	Pag. 32: Assolutamente falso che le ZRC non debbano interessare i siti Natura 2000. Ve ne sono numerosi esempi in parecchie regioni italiane. Si consiglia di inserire le specie producibili: coniglio selvatico, lepre e coturnice	Il piano non riporta ciò che viene affermato, ma subordina la loro istituzione alla valutazione d'incidenza relativo al sito..
	Pag. 33: si consiglia di inserire nel piano l'indicazione di una superficie minima di 400 ettari	Consiglio non motivato
	Pag. 33: anche per le AATV si consiglia una superficie minima di 100 ettari.	Consiglio non motivato
	Pag. 44: manca la superficie dell'area umida Saline di Trapani	Recepito
	Pag. 58: si chiede di indicare cosa allevano negli allevamenti e se possibile quantificare i capi prodotti.	
	Pag. 64-87: anfibi e rettili non fanno parte della fauna selvatica	Non è un obbligo nella redazione



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	omeoterma per cui non possono essere inseriti nel piano faunistico.	dei piani limitarsi alle specie omeoterme, che nel presente piano si è ritenuto di trattare.
	Pag. 94: Mancano le serie storiche (senz'altro reperibili) dei censimenti degli acquatici svernanti IWRB.	Per le finalità del piano, sono ritenuti sufficienti i dati riportati
	Pag. 105: mancano i metodi utilizzati per l'analisi dei carnieri	Il metodo viene riportato e consiste nell'analisi dei dati riportati nei tesserini venatori
	Pag. 161: ingiustificata la sospensione della caccia alla moretta, sia perché una tale decisione avrebbe valore se fatta da tutte le regioni, sia visti i bassissimi numeri di carnieri che non influiscono in alcun modo sulle popolazioni in transito o svernanti	Non accolta. Motivazione generica. I bassissimi numeri sono dovuti alla scarsa presenza della specie.
	Pag. 171: l'ISPRA considera idoneo il periodo 1 ottobre – 31 gennaio per il colombaccio.	A pag. 25 il Documento ISPRA Guida per la stesura dei calendari venatori considera idoneo il periodo 1 ottobre – 31 dicembre (cfr. pag. 28 del documento ISPRA)
	Pag. 179: nell'elenco dei mammiferi presi in esame troviamo ratti, topi e arvicole che sono chiaramente esclusi dalla L.157/92.	Considerazione errata. La legge non esclude che i ratti, i topi e le arvicole siano mammiferi, ma li esclude dalla tutela
	Pag. 180: nuovamente quali sono i metodi utilizzati per raccogliere ed analizzare i dati di carnieri.	Il metodo viene riportato e consiste nell'analisi dei dati riportati nei tesserini venatori
	Pag. 191: assolutamente deleterio ricorrere all'allevamento della lepre italiana per i numerosi problemi (sanitari, di adattamento ecc.) che esso comporta, si consiglia zone di ripopolamento e cattura.	Differentemente da quanto sostenuto <u>immotivatamente</u> dall'Arcicaccia, l'ISPRA elogia nella valutazione del piano i risultati ottenuti dalla Regione Siciliana nell'allevamento della Lepre italiana
	Pag. 197: i ripopolamenti, quasi mai danno buoni risultati, anzi molte volte sono controproducenti. Utilizzando i dati riportati nel piano facciamo notare nella tabella seguente che il carnieri di coniglio è di fatto indipendente dal numero di capi di allevamento immessi. Come si vede il carnieri regionale rimane più o meno costante indipendentemente dal numero di capi immessi estremamente variabile.	Considerazione superficiale. Sono numerose le variabili che entrano in gioco sul successo degli interventi di ripopolamento (numero effettivo di giornate dedicate al prelievo del Coniglio selvatico, ecc.) e sulla dinamica delle popolazioni naturali (mortalità causata da epidemie, natalità, ecc.) per potere ritenere valida la relazione numerica indicata dall'Arcicaccia.
	Pag. 218: prima di fare "faraonici" studi di fattibilità per eventuali reintroduzioni è meglio raccogliere dati seri per conoscere la situazione faunistica	E' una considerazione
	Pag. 220-221: La proposta di comprensori omogenei così strutturati, ricadenti in più province, rende la gestione degli accessi agli ATC, della gestione amministrativa e tecnica dell'attività venatoria e della fauna, difficilmente attuabile. Non a caso in Italia sono rarissimi i comprensori che ricadono in più Province	Viene fatta confusione tra comprensori omogenei (unità di paesaggio) ed ambiti territoriali di caccia che sono subprovinciali.
	Pag. 222: Non esiste una delibera della Giunta Siciliana con cui si formalizza la superficie agro- silvo-pastorale dei singoli comuni e province? Di solito ogni regione ha una delibera di tal genere che ufficializza gli ettari di ASP. Nutriamo forti dubbi sui metodi proposti nel piano per il calcolo della superficie mediante la Carta Natura e la Carta dell'Uso del Suolo. I criteri utilizzati appaiono comunque discutibili e migliorabili (anche quello del 15%), e rivestono una particolare importanza per la definizione delle quote di territorio da riservare a divieto di caccia per protezione della fauna o per la caccia a gestione privata.	E' una considerazione e non vengono fornite proposte
	Pag. 227: Il divieto di caccia in aree percorse da incendio, seppur regolamentato a livello nazionale, appare un assurdo tecnico, pertanto si propone di eliminarlo dal piano rimandando alle normative nazionali a riguardo.	Non accolta per difetto di motivazione.
	Pag. 227: Controllare il dato della densità venatoria; Se si moltiplica 50,8 per il numero dei cacciatori siciliani, il totale è maggiore dell'intera superficie regionale; Per quanto riguarda il prelievo venatorio nelle isole minori, alla fine viene prevista una	Nella domanda non viene indicato a quale stagione venatoria fa riferimento il numero dei cacciatori siciliani



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>distanza di 500 metri dalla ZPS ma questo divieto nelle isole minori, se è prevista, non consentirebbe la pre apertura; Il piano rimanda ad ulteriori studi l'individuazione delle zone chiuse sulle rotte di migrazione; secondo me il piano deve prevedere quali siano queste zone chiuse.</p>	<p>utilizzato per il calcolo. Come descritto nel piano, per il calcolo della densità venatoria è stata utilizzata la media delle ultime 5 stagioni venatorie. Se si usasse il numero di cacciatori dell'ultima stagione venatoria, il totale non solo risulterebbe inferiore alla superficie regionale, ma risulterebbe inferiore all'intera superficie del territorio agrosilvo-pastorale.</p> <p>Il piano riporta già un elenco delle zone chiuse lungo le rotte di migrazione (parchi, riserve e oasi di protezione), un elenco di quelle per le quali si può valutare oggi la chiusura e propone di effettuare nuovi studi per identificare eventuali altre aree importanti per la migrazione ancora non note, ma che meriterebbero più di altre di essere attenzionate.</p>
	<p>Pag. 228: il prelievo sulla coturnice dovrebbe essere non proibito, ma organizzato come caccia specifica, basata su censimenti e piani di prelievo commisurati alla presenza, adottare lo stesso dicitura che viene riportata per la lepore comune.</p>	<p>La conservazione della Coturnice di Sicilia, specie inserita nell'allegato I della Direttiva Uccelli e considerata "prioritaria", passa attraverso una valutazione del suo status a livello regionale. Non appena si riterrà che la specie a livello regionale abbia raggiunto uno stato di conservazione sufficiente, sarà possibile programmare piani di abbattimento per distretti. Considerato il trend negativo avvenuto negli ultimi decenni, anche a causa di prelievi venatori illegali, si ritiene che per il prossimo quinquennio il prelievo alla specie debba rimanere precluso.</p>
	<p>Pag. 228: si rinnova l'invito a non avvalersi di alcun tipo di allevamento di lepore italiana ma di concentrare gli sforzi sul recupero delle popolazioni selvatiche esistenti</p>	<p>In contrasto con quanto indicato dall'ISPRA che invece incoraggia l'allevamento della Lepore italiana con l'istituzione di aree faunistiche.</p>
	<p>Pag. 233-234: La scelta delle oasi di protezione non deve essere riportata nel Piano regionale, in cui sono definiti i criteri di scelta, ma demandata a livello locale alle Province e alle Ripartizioni Faunistiche.</p>	<p>Non accolta per difetto di motivazione.</p>
	<p>Pag. 235: per calcolare la superficie delle aree protette non ci si può avvalere semplicemente di un GIS, ma deve essere collegato ad atti di istituzione ecc. Si richiedono le metodologie seguite nel calcolo di tali superfici.</p>	<p>Parzialmente accolta. La metodologia GIS ormai è ampiamente usata nelle pianificazioni territoriali. La metodologia adottata è descritta all'interno del piano</p>
	<p>Pag. 235 Tabella 80: La superficie delle riserve naturali è di ettari 81.971,14; se si guarda la tabella riportata nell'ultimo piano forestale della dell'Ass. Agricoltura e Foreste, si nota che la superficie è di ettari 87.775,303. Si prega di controllare questo dato ed eventualmente modificarlo</p>	<p>Verificato</p>
	<p>Pagg. 267 – 274: Il capitolo relativo al controllo delle specie problematiche appare eccessivamente prescrittivo, esulando dai contenuti di un Piano Regionale, che in tal modo andrebbe ad invadere il campo di azione delle Ripartizioni Faunistiche, competenti in materia. Si segnala inoltre che viene viceversa posta pochissima attenzione al problema del cinghiale, che nel futuro</p>	<p>La competenza in materia è del Servizio 7 e le ripartizioni sono organi periferici.</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	<p>rappresenterà la reale emergenza faunistica</p> <p>Pag. 273: assolutamente priva di giustificazione tecnica (al limite etica, ma considerazioni etiche non possono far parte di un piano regionale per la fauna) l'affermazione che il controllo della volpe deve fermarsi in periodo primaverile, che anzi è il periodo in cui è maggiore il tasso di predazione.</p>	<p>Nessuna norma prevede che un piano faunistico non possa contenere considerazioni di tipo etico. Inoltre non esiste letteratura scientifica che dimostri che la volpe in Sicilia mostri un maggiore tasso di predazione in tale periodo.</p>
	<p>Pagg. 275 – 292: Anche sui miglioramenti ambientali il piano appare troppo prescrittivo, senza contare che tratta anche miglioramenti per specie come la tartaruga marina o i chiroterri che non rientrano nella fauna selvatica omeoterma</p>	<p>Non accolta. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto, i Chiroterri appartengono alla classe dei Mammiferi e pertanto considerati fauna omeoterma. Per la Tartaruga caretta, questa specie rientra tra le specie particolarmente protette della direttiva Habitat e di numerose convenzioni internazionali, recepite dalla legge nazionale 157/92 e dalla legge regionale 33/97</p>
	<p>In generale, sia sui criteri per i danni che per i miglioramenti ambientali, il piano appare sempre troppo prescrittivo, entrando eccessivamente in particolari che possono essere fissati a livello provinciale. Oltre tutto il piano in questo modo non tiene conto delle varie realtà territoriali: fare un campo di erba medica per i conigli sull'Etna ad esempio non è la stessa cosa che farlo a Ragusa, così come variabili risultano i rendimenti agricoli e quindi il livello di compensazione da offrire agli agricoltori che rinunciano a colture da reddito. Si fa inoltre presente che il capitolo dei miglioramenti ambientali risulta in realtà molto scolastico: esperienze pluriennali in altre regioni dimostrano che le tipologie di intervento realmente efficaci sono pochissime e devono essere concentrate solo in zone dove possono dare risultati significativi, anziché disperderle a pioggia su tutto il territorio riducendo in modo drastico la loro efficacia.</p>	<p>E' una considerazione. Non viene indicato nessun suggerimento tecnico.</p>
	<p>Nelle aziende agro-venatorie dovrebbe essere proibita la caccia alla migratoria</p>	<p>Non pertinente</p>
	<p>Il capitolo relativo alle attività di censimento e monitoraggio della fauna, dovrebbe essere ampiamente discusso con le Ripartizioni, con i possibili operatori e con le associazioni venatorie, prima di entrare nel merito delle metodologie, dei luoghi dei tempi ecc.</p>	<p>I metodi di censimento della fauna selvatica per avere validità scientifica e per essere comparabili sono stati standardizzati. Sono gli operatori che devono sapere applicare i metodi standardizzati e non "adattare" i metodi in funzione della capacità dei diversi operatori o delle capacità organizzative delle associazioni venatorie. Spetta al Servizio 7 identificare le specie o i gruppi di specie da censire e monitorare sulla base anche delle informazioni trasferitegli dalle ripartizioni. Sarà cura delle ripartizioni organizzare la loro applicazione sul territorio di competenza</p>
SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
<p>FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – Consiglio Regionale Sicilia</p>	<p>la "Guida ai calendari venatori ISPRA" non e' una guida alla stesura dei piani faunistici ovvero non deve essere inserita in un piano faunistico poliennale perche' i calendari sono emanati annualmente e le osservazioni ISPRA, oltre a non essere vincolanti, possono cambiare di anno in anno.</p>	<p>Diversamente da quanto sostenuto, la Guida per la stesura dei calendari venatori prodotta dell'ISPRA non è stata inserita nella proposta di Piano Faunistico-venatorio, ma viene richiamata in occasione dei</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
		<p>periodi di prelievo delle specie d'interesse venatorio, come peraltro indicato dal documento di consultazione prodotto dall'ISPRA in occasione del procedimento VAS. Inoltre, anche se i Calendari venatori vengono preparati ogni anno, nulla vieta nella pianificazione quinquennale di prevedere per alcune specie il divieto di prelievo (es. Coturnice di Sicilia) e periodi di tempo limitati.</p>
	<p>Vengono messi in discussione il divieto e/o i periodi di prelievo per alcune delle specie d'interesse venatorio</p>	<p>Le motivazioni indicate dall'ente sono generiche e non confacenti alla realtà regionale. Inoltre non sono in linea con i livelli di tutela indicati dalle norme comunitarie.</p>
	<p>Inserire nel Piano Faunistico Venatorio 2011-2016 la proposta di regolamento di caccia nella zps "Pantani della Sicilia sud orientale"</p>	<p>E' stata istituita la riserva naturale.</p>
	<p>1) - erronea valutazione della SASP faunistica. Il piano non tiene conto di diverse superfici quali discariche, cave, serre, campi di calcio, ecc. non utili alla riproduzione, al rifugio, alla sosta della fauna selvatica, in particolare non tiene conto né di quella parte delle c.d. aree di rispetto delle vie di comunicazione (50 mt + 50) non utili alla fauna, né delle aree di rispetto degli immobili rustici (100 mt. di raggio) parimenti non utili alla fauna selvatica. Inoltre, sottostima notevolmente l'urbanizzato a tessuto discontinuo;</p>	<p>La valutazione è stata corretta e realizzata secondo il modello descritto ed in linea con quanto indicato nel "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" prodotto dall'I.N.F.S. (Documenti Tecnici, n. 15).</p>
	<p>2) - erronea valutazione della quota di SASP destinata a protezione. Il piano non computa nella quota destinata a protezione diverse superfici utili alla fauna e precluse all'attività venatoria e cioè: aree circolari per il raggio di 1 Km. attorno i valichi montani; rimanente parte di quelle aree di rispetto delle vie di comunicazione e degli immobili rustici utili alla fauna selvatica; aree escluse dalla pianificazione ai sensi dell'art. 15, co. 3 L. 157/91 e art. 15, co. 1, L.R. 33/97;</p>	<p>La valutazione è stata corretta.</p>
	<p>3) - erronea valutazione dell'indice medio di densità venatoria. Il piano - oltre a prendere a riferimento per il calcolo della densità la SASP erroneamente calcolata, con ulteriore macroscopico errore - che mette in luce l'assoluta incompetenza dell'Amministrazione - non tiene conto né di tutte le superfici occupate da parchi, riserve naturali, oasi, ecc. ecc., né delle superfici occupate da AA.FF.VV., AA.AA.VV., ecc. mescolando territorio destinato a protezione, con territorio destinato a caccia programmata e territorio destinato a caccia privata. Il risultato è un indice di densità venatoria di circa 50 ettari per cacciatore che si discosta in maniera abnorme dalla realtà;</p>	<p>La procedura di calcolo è corretta. La richiesta dimostra l'assoluta mancanza di conoscenza delle norme. L'art. 14, comma 3, della L.157/92 recita: <i>"3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale"</i> L'art. 22, comma 4, della L.33/97 recita: <i>"4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale"</i>.</p>
	<p>4) - elusione di giudicato relativo al Parco dei Monti Sicani. Il G.A. ha annullato il provvedimento istitutivo del Parco</p>	<p>E' stato istituito il Parco dei Siciani</p>



SCMA	Sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti	Esito A.P
	dei Monti Sicani. Il piano, pag. 232, nelle more che si concluda il nuovo procedimento costitutivo dello stesso Parco, legittimamente, adotta le c.d. norme di salvaguardia ex art. 24, commi 6-7-8 L.R. 14/98. Da qui il ripristino del divieto di caccia. Senonché, le norme di salvaguardia sopra richiamate non prevedono il divieto di caccia, bensì divieti di attività che comportino la trasformazione del territorio (es. apertura di cave, movimenti terra, ecc.).	
	5) - violazione degli artt. 5, co. 3 e 10, co. 8, lett. h L 157/92 per totale assenza di regolamentazione e identificazione degli appostamenti fissi.	La legge 33/97 non prevede caccia da appostamento fisso.
	nel nuovo piano potrebbe trovare, regolamentazione la c.d. caccia in deroga	La legge non ha recepito la caccia in deroga.